

## CCLXIII.

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — Comunicazioni — Giuramento dei senatori Lofodice e Fodè — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Presentazione di relazioni — votazione a scrutinio segreto — Dopo la relazione orale fatta dal senatore Di Prampero ed un breve discorso del ministro della guerra, è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Provvedimenti per il Corpo contabile militare » (N. 846) — Si approvano quindi senza discussione i seguenti disegni di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori » (N. 856) e « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del bilancio delle poste e dei telegrafi 1907-908 » (N. 841) — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Guarentigie e disciplina della magistratura » (N. 807) — Discorsi del senatore De Marinis e del senatore Pagano-Guarnaschelli, relatore della minoranza dell'Ufficio centrale — Giuramento dei senatori Lazzaro e Malaspina — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni — Risultato di votazione — Giuramento del senatore Mele — Nuova votazione a scrutinio segreto — Ripresa della discussione del disegno di legge: « Guarentigie e disciplina della magistratura » (N. 807) — Discorsi del ministro guardasigilli e del senatore Riolo, relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale — Chiusa la discussione generale, si approvano gli articoli 1 e 2 senza osservazioni; l'articolo 3, dopo una proposta di emendamento fatta dal senatore Petrella, la quale però non è accettata dal ministro guardasigilli e non è appoggiata; gli articoli 4 a 7 sono approvati senza osservazioni; l'articolo 8 dopo osservazioni dei senatori Arcoletto e Pagano-Guarnaschelli, alle quali risponde il ministro guardasigilli; gli articoli 9 a 17 senza discussione; l'art. 18, respingendosi alcune proposte di emendamento del senatore Pagano-Guarnaschelli; senza discussione si approva l'articolo 19 — La discussione dei rimanenti articoli è rimandata alla seguente seduta — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e dell'agricoltura industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dall'onorevole ministro della pubblica istruzione è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 24 giugno 1908.

« A tenore dell'art. 2 della legge 27 giugno 1903, n. 242, mando a codesta Ecc.ma Presidenza gli acclusi elenchi delle licenze rilasciate

dai RR. Uffici degli oggetti di esportazione, degli oggetti di antichità e di arte nel trimestre gennaio-marzo 1908.

« Per il ministro  
« AMANTE ».

Do atto al ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Vincenzo Eduardo Lojodice, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Melodia e Serena di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore avv. Vincenzo Eduardo Lojodice, viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Vincenzo Eduardo Lojodice del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Pio Foà, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori D'Antona e Fabrizi, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore prof. Pio Foà viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Pio Foà del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero per riferire sulla nomina del nuovo senatore Salvarezza dott. Cesare.

DI PRAMPERO, *relatore*. Con R. decreto 3 giugno 1908 e per la categoria 15ª, art. 33, dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Salvarezza dottor Cesare, che fino dal

30 agosto 1900 ebbe la nomina di consigliere di Stato.

La vostra Commissione, trovato valido il titolo, col concorso degli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Municchi per riferire sulla nomina del nuovo senatore Penserini avv. Francesco.

MUNICCHI, *relatore*. Con Regio decreto 3 giugno 1908, per le categorie 9ª e 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Penserini avvocato Francesco, procuratore generale di Corte di cassazione, e già primo presidente di Corte d'appello, che fu deputato nelle Legislature XV, XVI e XVII. La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità dei titoli e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Municchi per riferire sulla nomina del nuovo senatore Tabacchi ing. Giovanni.

MUNICCHI, *relatore*. Con Regio decreto 3 giugno 1908, per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto è stato nominato senatore del Regno l'ing. Giovanni Tabacchi, che fu deputato nelle Legislature XVI, XVII e XVIII.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo, e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvene, ad unanimità di voti, la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Municchi per riferire sulla nomina del nuovo senatore Novaro prof. <sup>Giovanni</sup> Filippo.

MUNICCHI, *relatore*. Con R. decreto 3 giugno 1908, per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. <sup>Giovanni</sup> Filippo Novaro.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto valido il titolo e concorrendo gli altri requisiti

prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina del nuovo senatore Martinez tenente generale Ernesto.

BAVA-BECCARIS, *relatore*. Con R. decreto 3 giugno 1908, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il tenente-generale del Genio navale Ernesto Martinez.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo, e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina del nuovo senatore Reynaudi vice-ammiraglio Carlo Leone.

BAVA-BECCARIS, *relatore*. Con R. decreto 3 giugno 1908, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il vice-ammiraglio Carlo Leone Reynaudi.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto valido il titolo, e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi ad unanimità di voti la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Colombo per riferire sulla nomina del nuovo senatore Mele avv. Francesco.

COLOMBO, *relatore*. Con R. decreto 3 giugno 1908, per la categoria 16ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avvocato Francesco Mele, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Cosenza quattordici volte, e cioè dal 1895 al 1907.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo, col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

Ha facoltà di parlare il senatore Colombo per riferire sulla nomina del nuovo senatore Paladino prof. Giovanni.

COLOMBO, *relatore*. Per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto è stato nominato con R. decreto 3 giugno 1908 senatore del Regno il prof. Giovanni Paladino, che ebbe con Regio decreto 25 giugno 1893 la nomina a socio ordinario residente dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche della Società Reale di Napoli.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatti i titoli, e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto su questa convalidazione.

#### Presentazione di relazioni.

DI PRAMPERO Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A nome del senatore Fabrizio Colonna, presento le relazioni sulla nomina dei nuovi senatori Turrisi barone Mauro e Torielli di Borgo Lavezzaro marchese Rinaldo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione delle nomine dei nuovi senatori, sulle quali è stato testè riferito.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il Corpo contabile militare» (N. 846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il Corpo contabile militare».

Il senatore Di Prampero, secondo la deliberazione presa dal Senato nella seduta di ieri, è invitato a riferire verbalmente su questo disegno di legge.

DI PRAMPERO, *relatore*. Il disegno di legge n. 846 che porta il titolo: « Provvedimenti per il Corpo contabile militare » veniva presentato dal ministro della guerra Viganò fin dal novembre anno decorso.

Due erano gl'intendimenti ai quali quel progetto mirava: 1° migliorare la posizione del personale del Corpo per facilitarne il reclutamento; 2° provvedere a mettere al corrente la tenuta dei conti, che per mancanza di personale era in ritardo.

Colla prima parte delle proposte non si provvedeva al secondo bisogno, dappoichè coll'organico nuovo si diminuiva, anzi che accrescere il Corpo contabile. Ne veniva la necessità quindi di pensare al rimedio del momento, consistente nella facoltà chiesta dal ministro di richiamare dalla posizione ausiliaria capitani delle varie armi per coprire specialmente i posti di consegnatario di magazzino presso i corpi di truppa.

Il vostro Ufficio centrale, pur riconoscendo il bisogno di migliorare le condizioni del Corpo contabile, non credette opportuno di affrontare per ora il grave problema dell'organico di un solo corpo, mentre si sta sentendo il bisogno di pensare ad un organico generale armonico di tutti i Corpi, che hanno bisogno di migliorare ed equiparare il più possibile le loro carriere.

Per questi motivi il vostro Ufficio centrale si limitò al bisogno più urgente, quello di provvedere alla mancanza di personale, autorizzando il ministro a valersi della facoltà che chiedeva coll'art. 5 che noi ora vi proponiamo di stralciare, riducendolo in articolo unico del seguente tenore:

« È data facoltà al ministro della guerra di richiamare dalla posizione ausiliaria capitani delle varie Armi e Corpi per coprire i posti di consegnatario di magazzino presso i Corpi di truppa (legioni carabinieri, reggimenti di fanteria, alpini, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio) non che per altri servizi contabili ».

Speriamo che il Senato vorrà accogliere la nostra proposta concordata col ministro della guerra.

CASANA, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *ministro della guerra*. Il relatore dell'Ufficio centrale ha esposto i moventi che

il disegno di legge presentato dal mio predecessore intendeva raggiungere. È una situazione veramente spiacevole quella degli ufficiali contabili, in quanto che la loro carriera è fra quelle che si presentano le più arretrate. Epperò, insieme al vantaggio di riparare a quel deplorabile stato di cose, questo disegno di legge presentava l'opportunità di meglio distribuire l'opera di questi ufficiali contabili; perchè, mentre nell'organico vi è un'eccedenza di questi ufficiali, in taluni posti (come risulta dall'alleg. 1 del disegno di legge presentato al Senato) vi è deficienza. E esso, infine, rispondendo alle spiacevoli condizioni di questi ufficiali, portava in pari tempo rimedio alla deficienza assoluta del reclutamento, che è conseguenza di quello stato di cose. Sembrava quindi giustificata la presentazione del disegno di legge, proposto dal mio predecessore. Però, di fronte alle considerazioni svolte dal relatore a nome dell'Ufficio centrale, non ho potuto a meno di accettare che si stralciasse dal disegno di legge quella parte che è di più urgente necessità, per riparare, almeno provvisoriamente, ai bisogni dei servizi degli uffici contabili.

Prego il Senato di volere associarsi all'invito del relatore e dare voto favorevole a questo modesto disegno di legge.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione dell'onor. ministro della guerra, prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge, così come è stato modificato dall'Ufficio centrale, d'accordo con l'onorevole ministro.

ARRIVABENE, *sagretario*, legge:

Articolo unico.

È data facoltà al ministro della guerra di richiamare dalla posizione ausiliaria capitani delle varie Armi e Corpi per coprire i posti di consegnatario di magazzino presso i Corpi di truppa (legioni carabinieri, reggimenti di fanteria, alpini, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio) non che per altri servizi contabili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e nuova assegnazione di fondi » (N. 856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e nuova assegnazione di fondi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 856).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1909 il termine assegnato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito per riferire al Parlamento, dalla legge 6 giugno 1907, n. 287.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata, in aggiunta al fondo consolidato pel bilancio del Ministero della guerra, l'assegnazione di lire 80,000 da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per lire 30,000 al capitolo n. 61-bis « Spesa per l'inchiesta pei servizi dipendenti dal Ministero della guerra » dell'esercizio 1907-908, e per lire 50,000 al capitolo n. 66-bis dell'esercizio 1908-909 con la stessa denominazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Se il Senato consente, io proporrei di fare una inversione dell'ordine del giorno, e cioè che prima di riprendere la discussione del disegno di legge sulla « Guarentigie e disciplina della magistratura », si pro-

cedesse alla discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

Non essendovi nulla in contrario, così s'intende stabilito.

**Approvazione del disegno di legge:** « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 841).

PRESIDENTE. Procederemo quindi alla discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 841).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 434,000 e le diminuzioni di stanziamento per lire 587,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 133,000 in aumento al capitolo n. 111 « Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì ed acquisto di un palazzo per lo stesso uso, a Reggio Emilia » (legge 6 marzo 1904, n. 84) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

La detta maggiore assegnazione sarà da erogarsi:

a) per lire 80,000 alle maggiori spese da sostenersi per la costruzione dell'edificio po-

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1908

stale in Genova, oltre gli obblighi assunti da quel municipio, mediante la Convenzione 15 dicembre 1903, approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84;

b) per lire 28,000 alle maggiori spese necessarie per la costruzione dell'edificio postale in Torino, in aggiunta agli impegni assunti da quel comune con la Convenzione 8 dicembre 1903, approvata con la legge medesima;

c) per lire 25,000 alle maggiori spese sostenute dal comune di Forlì per la costruzione dell'edificio postale in quella città, oltre la somma prevista per quell'opera in dipendenza della Convenzione 24 febbraio 1903, approvata con la stessa legge sovra indicata.

(Approvato).

**Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n. 10. Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche . . . . . L.	50,000
» 14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero. . . »	15,000
» 18. Compenso agli impiegati del telegrafo per lavoro eccedente la media normale e per incoraggiamento a perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali - Compensi agli istruttori delle scuole telegrafiche in provincia . . . . . »	6,000
» 24. Compensi per servizi speciali. . . . . »	5,000
» 31. Spese d'ufficio . . . . . »	7,000
« 35. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali. »	6,000
« 40. Retribuzioni straordinarie e compensi per servizi speciali agli agenti rurali - Sussidi agli agenti ed ex-agenti stessi, alle loro vedove ed orfani. . . »	13,000
» 45. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi effettuate sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (Spesa obbligatoria) . . . . . »	115,000
» 72. Compensi al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe per servizi straordinari . . . . . »	7,000
» 73. Rimunerazioni e sussidi ai titolari ed ex-titolari degli uffici di 2ª e 3ª classe, alle loro vedove ed orfani »	5,000
» 74. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e 3ª classe . . . . . »	25,000
» 76. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . . . . »	13,000

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904 908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1908

Cap. n. 77. Spese per illuminazione e riscaldamento, per consumo d'acqua, per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci oltre quelle comprese negli assegni fissi - Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vettura - Rilegatura e provvista di registri in bianco. . . . . »	12,000
» 79. Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casseforti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazioni contro i danni dell'incendio . . . »	20,000
» 80. Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami . . . . . »	10,000
» 93. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali (Spesa obbligatoria) . . . . »	100,000
» 118. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350) (Spesa d'ordine) . . . . . »	25,000
Totale . . . L.	<u>434,000</u>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse). . . . . »	50,000
» 37. Retribuzioni agli agenti subalterni fuori ruolo e concorso per la loro assicurazione alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) . . . . . »	10,000
» 71. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe »	454,000
» 75. Spese di pigioni (Spese fisse). . . . . »	53,000
Totale . . . L.	<u>567,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per incarico del mio collega, il ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiore spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato alla Commissione di finanze.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Divieto di fabbricazione, circolazione ed emissione di stampati o biglietti imitanti biglietti o altri valori di Banca o di Stato;

Modificazioni alla legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari;

Proroga dei termini fissati dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per spese straordinarie per le ferrovie dello Stato;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi progetti di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Guarentigie e disciplina della magistratura » (N. 807).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Guarentigie e disciplina della magistratura ».

Ieri fu iniziata la discussione generale; do facoltà di parlare al senatore De Marinis.

DE MARINIS, *dell'Ufficio centrale*. Onorevoli signori senatori. Parlare contro le maggioranze, non credo che sia addirittura un ardimento, perciocchè anche le minoranze hanno i loro diritti.

Io appartengo alla minoranza dell'Ufficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge. Ma, sebbene appartenente alla minoranza, anche io mi associo volentieri al coro di laudi, che si è levato in favore del nostro illustre guardasigilli.

Queste laudi si riferiscono principalmente al modo da lui saputo tenere per rendere possibile quello che si discute da 40 anni circa.

Ma oltre, a questo merito, nell'onorevole Orlando, io ne noto un altro, forse assai più importante, e cioè che egli ha visto che a carico di taluni magistrati si è levata la voce del *crucifige*. Egli è stato costretto a disporre delle inchieste negli ultimi tempi a carico di questi magistrati. Vi si parlò ieri qui di quello che avvenne a Catanzaro e a Genova, e in residenze minori di centri giudiziari. Ecco come il nostro guardasigilli mette il dito sulla piaga e dice: « Il rimedio si deve trovare! » Egli allora presenta tra gli altri disegni di legge già approvati, e ancora da approvare, questo, che riguarda le *guarentigie* e la *disciplina* della magistratura.

Signori senatori. Io non posso non aggiungere, ripeto, le mie lodi intorno all'obbietto di questa legge: Il dito sulla piaga. E che cosa dunque si dovea fare?

Io ho un'altissima idea dell'ordine giudiziario, avuto riguardo specialmente alla nobiltà del mandato confidato alla magistratura, quello di far la giustizia. La giustizia si fa per mezzo dei magistrati. Quali sono le qualità che deve avere un magistrato? Egli - si sa - deve essere prima di tutto capace, e deve aver dato prova di questa capacità. Egli deve poi raggiungere lo scopo che la legge si propone nella

forma che dà all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Egli deve prima studiare il fatto, deve studiare poi la legge, deve quindi essa a questo fatto applicare. E quando è venuto nel momento di comporre quel famoso sillogismo, in cui si compendia l'azione della giustizia, egli deve uniformarsi alla coscienza che gli ha rivelato la verità che cercava. E quindi, tra le altre cose, deve essere fornito di probità, probità che significa, a mio credere, il non doversi per nessuna ragione al mondo allontanare da ciò che gli è stato rivelato dallo studio del fatto, e dalla legge da applicare.

In questo momento il magistrato diventa servo della sua coscienza. Se egli se ne allontana è un fedifrago! Se egli sormonta la convinzione, che nella sua coscienza è sorta, è indegno di appartenere all'ordine giudiziario!

Ed è questo adunque il quesito che a mio credere, si doveva porre l'onor. ministro Orlando, allorchè constatava la necessità di dover ricorrere a rimedi straordinari, mettersi cioè in condizione, di essere autorizzato dal potere legislativo di sorpassare la diga dell'indipendenza e della inamovibilità che garantisce il magistrato, e purgare l'ordine giudiziario degli indegni che vi siano entrati.

Esaminiamo questo disegno di legge per vedere se questo scopo fu raggiunto. Il disegno di legge dice di creare le guarentigie della magistratura, e nel titolo delle guarentigie, l'articolo 3, il primo tra tutti, crea una incompatibilità generica, quella cioè di non potersi esercitare l'ufficio di magistrato nel luogo, dove questi ha un suo figliuolo od un suo genero esercente la professione di avvocato o di procuratore. Questa, che si chiama guarentigia, domando se non sia invece un sospetto: un sospetto, contro chi? Non contro l'individuo, che per avventura può mancare ai suoi doveri, ma contro l'ordine giudiziario, a cui l'indegno appartiene. Con l'art. 3 si dice in altri termini: poichè io presumo che voi dobbiate essere incapace a resistere ai fatti, che creano l'inconveniente che io voglio evitare, io vi impedisco di rimanere in quel posto, dove siete o dove potete essere mandati. Si suppone dunque che l'ordine giudiziario, che la magistratura in genere, debba venir meno al dovere suo. È giusto questo? Questa è una limi-

tazione creata a danno dell'ordine giudiziario, e si applica perciò a danno di chi non ha dato cagione di lamentele o di sospetti. L'ordine giudiziario invece deve essere rispettato, come probo per sè, e non già come probo per forza, perchè non si deve ritenere probo colui a cui si è impedita la possibilità di venir meno al proprio dovere. Perchè, d'altra parte, non è possibile che la virtù di un accordo tra il padre ed il figlio, tra il suocero ed il genero eviti gli inconvenienti?

Signori, a questo proposito, ricorderò un fatto antico della mia vita giudiziaria, dal quale voi rileverete meglio quello che ho avuto l'onore di esporre poco fa in concetti generici.

Io era sostituito procuratore generale d'appello a Napoli. Avevo un fratello diletto (fratello ora estinto!) il quale esercitava la professione di avvocato civile, ma era iscritto all'albo col nome generico di avvocato. Fu delegato a me lo studio di una grave processura penale, ed un bel mattino si presentarono delle persone, che mio fratello non conosceva, a casa sua, e dandogli un invito di duemila lire gli dissero che volevano essere difese da lui. Mio fratello rispose loro che non faceva l'avvocato penale, che d'altra parte, s'egli avesse veduto che quello che domandavano poteva essere possibile, non avrebbe avuto difficoltà di assumer la difesa. Aggiunse però: « io mi riservo tra tre o quattro ore di farvi sapere la mia risposta, ed intanto riprendete il vostro invito che lascerete qualora io possa accettare l'incarico ».

Mio fratello si recò nella cancelleria della sezione d'accusa e seppe che questi signori erano difesi tra le altre notabilità del Foro penale, da Enrico Pessina, che è quanto di meglio si possa desiderare nella difesa in materia penale. E allora mio fratello volle sapere la ragione per la quale costoro si fossero rivolti a lui, e trovò alla procura generale della Corte d'appello la delegazione a me di studiare quegli atti. Egli allora indignato si recò all'appuntamento e disdegnosamente respinse l'invito e restituì le carte.

Che cosa si scorge da questo esempio? Si vede quell'accordo virtuoso del quale io parlavo. Il fratello avvocato, riconosciuto che si voleva compromettere il fratello magistrato, di accordo con il medesimo respinse la possibilità di creare un inconveniente gravissimo.

Dico io, se questo non è impossibile perchè impedire al magistrato che egli si serva di questo mezzo senza bisogno di ingenerare sospetti, senza bisogno di prescrivere incompatibilità generiche che non hanno a che fare con la persona particolare del magistrato? Dico dunque che i provvedimenti da prendere sono contro i magistrati singoli, che vengono meno al loro dovere, ma non già contro il Corpo della magistratura, che è sempre rispettabile ed insospettabile, perchè si ritiene che debba essere dotato di quella probità che fa rassomigliare il magistrato a colui che si astiene dal delitto, *non formi line poenae sed virtutis amore*.

Questa è la considerazione in cui deve esser tenuta la magistratura. Solo per colui che viene meno coi fatti alla onestà, alla probità, alla correttezza di procedere, è possibile che una legge si faccia a guarentigia della magistratura. Ma le mie osservazioni in questo senso, signori senatori, non si limitano a questa sola. Io ricorro al disegno di legge, e dopo l'art. 3 trovo l'art. 8 il quale tra l'altro dice: « È rigorosamente vietato ai magistrati di ricevere informazioni private relativamente a cause pendenti davanti ad essi ». Dunque principale oggetto di questo articolo è il divieto ai magistrati di ricevere informazioni private.

Anche qui si insinua forse il sospetto generico.

A questo proposito io desidero di ricordare che cosa erano queste informazioni private nelle provincie meridionali. Nella casa del magistrato, nel giorno precedente a quello della udienza in cui le cause dovevano essere trattate, queste case diventavano quasi un accessorio, un'adiacenza, un complemento del locale di giustizia dove gli affari si trattavano.

Le porte erano aperte, e gli avvocati si affollavano tutti, ed a grado a grado, il magistrato sentiva le informazioni, e questo quasi sempre alla presenza del contraddittore, e delle parti. Lo scopo qual era, secondo le leggi del Napolitano, di queste informazioni private? Io credo che era uno scopo elevato, uno scopo altissimo, quello, lo dico subito, di raggiungere la verità intorno alle dispute, che si agitavano fra i contendenti. Io ricordo di aver detto in molte occasioni, e specialmente nei discorsi inaugurali da me pronunciati nella qualità di procuratore generale, che in questo modo facendo, si conseguiva anche il fine di persuadere i litiganti che

dei fatti loro effettivamente il magistrato e la giustizia si occupavano.

Credete che fosse veramente cosa da nulla l'apprendere dal labbro del magistrato la difficoltà che si faceva al difensore, la domanda che si faceva alla parte per accertare i punti di fatto essenziali che dovevano menare alla conseguenza della deliberazione del magistrato? Era una cosa importantissima, la quale poi si doveva mettere d'accordo coi documenti della causa; una cosa importantissima, anche perchè quel tale, che era destinato a perdere la lite, aveva saputo già, nel momento della informazione, le ragioni del suo torto; e non poteva allora egli concludere che la giustizia gli era venuta meno.

Questo era importante inquantochè allora si conseguiva la giustizia reale. Con la proibizione delle informazioni venne meno non solo il mezzo per appurare il vero, ma anche il mezzo di persuadere quelli, che perdevano le cause, del perchè le avevano perdute, e di persuadere i litiganti che i magistrati si erano occupati davvero dei fatti e dei diritti venuti in contesa.

Oggidi che cosa accade d'ordinario?

Viene il litigante da lontani paesi, trafelato, arriva alle porte dell'udienza, entra nell'aula, sente chiamare la causa, ma poi gli si assicura che è stata rinunciata la discussione e che la causa sarà decisa; allora egli si affanna per cercare di vedere il magistrato, per sapere chi è il relatore della causa per parlargli, e gli si dice: « Non è permesso, il magistrato non può sentire le parti ». Allora esce a un dato momento una sentenza che gli dà torto e che egli non aspettava, e si sente addolorato perchè non ha avuto nessuno che l'ascoltasse, perchè ha visto cogli occhi suoi propri che il magistrato non si è occupato in udienza del suo affare. E questo, o signori, è una giustizia che io chiamerò legale, perchè alla legge è piaciuto di porre in coda ad alcuni atti di procedura la sentenza; sentenza, che talvolta è stata emessa in un momento di sconforto dello stesso magistrato che l'ha redatta, e che forse avrebbe desiderato di conoscerne di più.

Ed allora che altro ha da fare il povero litigante? L'unico rimedio è di ricorrere in appello e di qui alla Corte di cassazione. Non c'è nessun litigante in Italia che non percorra

tutti i rimedi contro le sentenze per questa ragione.

Intanto, sia pure che questo sistema delle informazioni non sia nelle abitudini di tutto il nostro paese, ma almeno si chiarisca la disposizione dell'art. 8 nel senso che se le informazioni private non debbono essere udite, non devono, fra quelle che si chiamano private, essere comprese le informazioni, che possibilmente possono avvenire tra gli avvocati in Camera di consiglio, per ordine del presidente, alla presenza del tribunale, e rimettere perciò all'onorabilità del presidente del Collegio l'ammettere e non ammettere in Camera di consiglio il colloquio, ed anche la contraddizione dei contendenti per mezzo dei loro difensori.

Dice forse chi è contro di me: ma si è detto nell'art. 8 che le informazioni private sono proibite, il che vuol dire che è implicito che l'informazione, non privata, non sia proibita. Ma il chiarire certe cose non è male, ed io domando che questo chiarimento sia portato.

E non basta, o signori. Si dice nell'art. 9: « E del pari colpa grave pel magistrato contrarre debiti indecorosi », ecc. Ed io mi fermo principalmente a dimandare se il debito *indecoroso* è una colpa solo per il magistrato. Io credo di no, io credo che il debito *indecoroso* è un qualche cosa d'indegno anche per chi non è magistrato.

RIOLO. Bisogna prevederlo però.

DE MARINIS. Ma, egregio collega, prevedere questo fatto che cosa significa, quando non si è aggiunto in questo articolo che il magistrato non può commettere il furto, non può uccidere, e così via? Vuol dire che questo articolo del debito *indecoroso* è scritto come a significare che il debito *indecoroso* sia spesso avvenuto. Ma se è avvenuto, perchè non si è trovato chi l'ha commesso, e perchè, provato il fatto, non si è cacciato dalla magistratura l'indegno? È sempre il concetto che io ho: non penso che a proposito della magistratura si debba fare l'elenco delle colpe dei magistrati; ma, si trovino i magistrati colpevoli, i magistrati che si allontanano dai loro doveri. Io credo che basti il dire che il magistrato, il quale viene meno ai suoi doveri e compromette in un modo qualunque il proprio grado o la dignità dell'ordine a cui appartiene, va soggetto a pene

disciplinari, per raggiungere lo scopo che si richiede.

Dopo questo io ho il diritto di concludere che dunque quelle che si sarebbero nel disegno di legge chiamate guarentigie della magistratura, sono invece i sospetti contro la magistratura. E per rompere, torno a dire, la diga della indipendenza per mezzo della inamovibilità, non c'è bisogno dell'indicazione che ho fatto sia dell'incompatibilità dell'articolo 3, sia della proibizione delle informazioni private, sia dell'enumerazione delle colpe.

Ma io voglio notare un punto del disegno di legge che mi ha addolorato, forse perchè, se fosse stato messo in vigore quando io era procuratore generale d'Appello, mi avrebbe amareggiato l'anima, mi avrebbe contristato il cuore e mi avrebbe forse costretto a lasciar la toga. Qual è questo punto? Eccolo.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Marinis se vuol concedersi qualche minuto di riposo?

DE MARINIS. Ben volentieri, e La ringrazio.

PRESIDENTE. Se non vi è nulla in contrario, sospenderemo allora la discussione di questo disegno di legge per pochi minuti.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Lazzaro prof. Giuseppe, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Melodia e Di Terranova di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Lazzaro prof. Giuseppe viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Lazzaro prof. Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Malaspina marchese Obizzo, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Di Collobiano e Di Terranova di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Malaspina marchese Obizzo viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Malaspina marchese Obizzo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Presentazione di relazione.**

BISCARETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Acquisto d'un fabbricato per uso della scuola allievi ufficiali dei RR. carabinieri.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione del disegno di legge: « Guarentigie e disciplina della magistratura ».

L'on. De Marinis ha facoltà di parlare per continuare il discorso.

DE MARINIS. Onorevoli colleghi, devo far notare questo punto speciale del disegno di legge che esaminiamo, contenuto nell'art. 35, e che si riferisce al Pubblico Ministero.

Si capisce che il Pubblico Ministero, che non gode della guarentigia della inamovibilità e della dipendenza, è sottoposto al ministro guardasigilli:

Ma nell'art. 35 si dice:

« I procuratori generali presso le Corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro della giustizia, quando ciò sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

« Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

« Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge ».

Signori senatori, è penosa l'impressione che io ho ricevuto alla lettura di queste disposizioni.

Il procuratore generale di Appello è un alto funzionario dello Stato. Egli, d'altra parte, non

cessa d'essere magistrato, sol perchè appartiene all'ufficio del Pubblico Ministero. Ebbene non vi pare umiliante la condizione creata per questo alto funzionario dello Stato? È vero che nella legge amministrativa i prefetti sono messi (per ragioni di servizio e quando il Governo lo creda opportuno) a disposizione e, passato un certo termine, collocati a riposo. Io non credo che il paragone possa giustificare questa disposizione, perciocchè in quel caso ci può essere una condizione politica, necessità di pubblica amministrazione o di pubblica sicurezza.

Ma per il procuratore generale, che è un magistrato, non vedo la necessità prima di tutto della disposizione, perchè è il Governo che sceglie il magistrato, e se questo procuratore generale non risponde ai bisogni del servizio, può sempre esser mandato a casa *sic et simpliciter*.

Perchè collocarlo prima sei mesi a disposizione, e poi metterlo due anni in aspettativa e dare lo spettacolo scandaloso di quattro funzionari obbligati a passeggiare le strade? Spettacolo scandaloso, e tutti vorranno sapere la ragione per cui questi magistrati si trovano in tale condizione. È certo che, nel desiderio di conservare a tutta la magistratura in genere il suo prestigio, non si consegue lo scopo con l'accennata disposizione.

Io crederei conveniente che rimanga al ministro di grazia e giustizia, la facoltà che gli viene dalla legge attuale e dal disegno di legge medesimo, che qualora il procuratore generale di Corte d'appello o qualunque altro funzionario del Pubblico Ministero non risponda ai bisogni del suo servizio possa senz'altro esser mandato a casa ed ammesso alla liquidazione della pensione.

Dopo ciò io dovrei parlare del Consiglio disciplinare della magistratura, cioè dell'ultima parte del disegno di legge che richiama l'attenzione di chi legge, e specialmente dovrei domandare perchè questo Consiglio supremo disciplinare della magistratura è composto di magistrati e di *sei senatori*, i quali devono essere nominati dal Governo e non devono essere nè avvocati, nè magistrati in atto, nè magistrati passati.

Io avrei il diritto di domandare quindi: chi rimane tra i senatori che non siano avvocati, magistrati presenti o passati, se non i senatori

*uomini politici?* Si vuole introdurre dunque nel Consiglio superiore della magistratura un elemento estraneo, un elemento che è nominato dal Governo e non almeno dal Senato o almeno designato a sorte, il quale entri a guardare i fatti che si riferiscono alla maniera in cui un magistrato si conduce.

Ma, del resto, qui faccio punto giacchè di questa speciale parte del disegno di legge si occuperà il mio collega eccellentissimo senatore Pagano-Guarnaschelli, che fa parte anche egli della minoranza.

Io nel lasciare la parola chiedo scusa e perdono ai colleghi senatori se ho forse troppo stancato la loro pazienza.

Per parte mia non ho creduto di fare che il mio dovere.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore della minoranza dell'Ufficio Centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore della minoranza dell'Ufficio Centrale*. Signori Senatori. Io mi propongo di essere breve, in primo luogo, perchè già ho esposto, e forse con una certa larghezza, nella relazione per la minoranza, le mie idee, sui punti principali del disegno di legge, che meritavano, a parer mio, l'attenzione del Senato specialmente per il bisogno di esprimere un mio profondo sentimento in ordine alla creazione di una nuova forma o costruzione della Corte suprema disciplinare; ed in secondo luogo mi propongo altresì di essere breve perchè le mie condizioni fisiche non sono molto favorevoli per un lungo discorso.

Nel prendere la parola, pur nemico sempre degli esordi, non posso non far cenno della speciale posizione, nella quale io mi trovo e ciò anche in seguito ad una frase del brillante discorso di ieri dell'illustre collega onor. Arcoleo, il quale pare che abbia fatto allusione alla mia speciale qualità di magistrato, e di magistrato di un grado supremo, condizione della quale è a tenersi conto di fronte alla presente legge. Egli pare, che, ricordando le mie obiezioni circa la composizione della Corte suprema disciplinare, abbia rilevato come un primo presidente di Cassazione dovrebbe sentirsi lusingato di essere a capo, non solo degli antichi suoi dipendenti, ma anche di un nuovo nucleo autorevole di senatori; e certamente è così. A

parte di ciò, aggiungo poi, che, a prescindere dalla incisiva allusione del collega Arcoleo, è stata in me una lunga trepidazione, prima di accingermi all'arduo compito di esprimere, come relatore della minoranza, i concetti contrari alla ministeriale proposta sul punto veramente grave della formazione del nuovo organismo; tanto più perchè qualcuno ebbe ad avvisarmi dei dubbi, non so a qual fine sollevati, sopra un preteso dissidio fra il primo presidente della Cassazione ed il guardasigilli.

Queste voci, non vale il conte di rilevarle. Il primo presidente è alla Corte e non in Senato, ed alla Corte riconosce e mantiene i rapporti di dipendenza gerarchica come già in passato anche col presente guardasigilli, verso il quale nutro sentimento di vera stima. Mi associo anzi al coro di lodi, come diceva il collega De Marinis, che si vanno tributando all'opera compiuta dall'onor. ministro Orlando, verso il quale potrei anche applicare (ed egli lo sa) la frase di Cicerone ad Attico: *Non solum diligo sed amo*; non solo sento in fatti per lui un doveroso rispetto, ma sento altresì stima ed affetto. Qui però non c'entra nè il primo presidente nè il guardasigilli; è il senatore soltanto che, sinceramente convinto che in questa legge ottima si annida un tarlo roditore, crede di non potere adottare il nuovo organismo della Corte suprema... (*Interruzione del senatore Cadenazzi*).

PAGANO-GUARNASCHELLI. Questa è la mia opinione e prego il senatore Cadenazzi di non interrompermi, io rispetto le opinioni altrui e prego di ascoltarmi, invocando per le mie uguale rispetto.

Fedele ai miei principi e poichè credo che la verità dev'essere sempre di guida e che essa debba far piacere anche ai più alti ed autorevoli in qualunque condizione, dirò tutta la verità come la sento, sicuro che al ministro Orlando, spirito superiore e che s'ispira ad alte idealità, tornerà certamente gradita.

Il punto principale, direi quasi esclusivo, della opposizione fatta a questo disegno di legge, è relativo alla composizione della Corte suprema disciplinare; però, sia per spianarmi la via, come per dimostrare che sono favorevole nell'insieme alla legge attuale, parmi necessario di fare una escursione sulle linee principali di questo disegno di legge.

Questo disegno di legge è stato esattamente intitolato delle guarentigie e della disciplina della magistratura.

Delle guarentigie non è il caso di parlare. Si tratta di un salutare ritorno alla legge liberale Siccardi, del 19 maggio 1851, e che è accolto con universale favore.

Invece per la disciplina conviene procedere con ordine, e vedere quali siano le parti delle quali si compone la legge; ne farò quindi una disamina sommaria, sperando, che il Senato non voglia negarmi la sua attenzione. Così si vedrà come la mia parziale opposizione non neghi valore alle parti buona ed anche ottima della legge proposta.

Questa ha tre obbiettivi: colpe e pene, procedura, nuovo organismo disciplinare giudiziario.

In quanto alle colpe e pene, il collega senatore De Marinis, mio compagno nel punto del dissidio più grave e che meco ha formato parte della minoranza dell'Ufficio centrale, ha fatto per conto suo anche un'escursione ed un lavoro di critica sopra taluna delle colpe o dei peccati quali vengono formulati nel disegno di legge. Su questo punto io non divido la sua opinione.

Io in genere sono più realista del Re e più rigorista del ministro guardasigilli, che ha formulato questo disegno di legge, perchè amoroso del mio ordine mi presto volentieri a che siano rimosse le cause e le occasioni delle lotte che si sono impegnate.

*Colpe e pene.* In fondo, come ben disse il collega De Marinis, tra il materiale che ci presenta questa prima parte del progetto di legge e la legge attuale, che è la legge Rattazzi del 1859 ed anche legge Siccardi sul tipo della Francia e del Belgio, la diversità è più di forma che di sostanza. Oggi le manchevolezze nelle quali possono cadere i magistrati sono enumerate in modo analitico, mentre con la legge attuale si ha una forma comprensiva e sintetica.

La formola sintetica attuale è forse più nobile, più rispondente alle tradizioni elevate dell'ordine, al quale abbiamo dedicato le nostre cure e tutta la vita.

Si è sin'oggi evitato di scendere a questo decalogo ingrato, di non far debiti indecorosi, per esempio, e simili ipotesi. Si è ritenuto sufficiente di dire, che il magistrato che manca ai propri doveri o che compromette il prestigio del proprio

ordine, e la considerazione della propria persona, cade in colpa ed è meritevole di pena. In fatto poi le varie ipotesi avevano esplicazione al momento del giudizio, e chi sa la mesta istoria dei giudizi disciplinari, sa pure, che sotto quella formula, nei singoli casi di accuse e giudizi, nessun fallo sfuggiva. Ripeto, la differenza fra lo stato presente o la proposta è soprattutto formale.

Sonovi soltanto talune novità.

Speciale è quella dell'incompatibilità per parentela od affinità. È una presunzione che il fatto spesso smentisce. Ma le nubi che si sono addensate rendono necessario il rigore. La vita del magistrato è vita di sacrifici. Ramingai e mutai residenza per tredici volte, scuotendo in ogni mutamento la polvere dei miei calzari e non lasciando traccia o ricordo di me. Ed è bene che sia così.

Non nuovo è il divieto di accettare incarichi, ma era un divieto affidato a semplici istruzioni ministeriali, l'ultima di giugno 1901 dell'onorevole Cocco-Ortu. Oggi vi sarà una sanzione.

Lo stesso è a dire per il divieto di informazioni private. Il regolamento generale giudiziario prevede da tempo, ed ogni atto in contrario costituiva una contravvenzione. Ma nessun guardasigilli mai vi pose occhio. Nessun eccitamento fu mai fatto per un giudizio disciplinare.

Su questo punto poi, anche in merito, non divido i dubbi dell'onorevole De Marinis.

Io sono della vecchia scuola di Orazio e ritengo che la convinzione debba entrare anzitutto dagli occhi e poi dagli orecchi. Se non leggo e studio, preferisco di non andare in udienza. Ecco il criterio che mi ha sempre guidato e che è la esecuzione di ciò che è scritto nell'art. 233 del regolamento.

Da questa breve analisi pertanto deduco, che poche sono in confronto al passato le novità che questa legge introduce. Saranno dure in certi casi, ma è una necessità di adottarle. Aggiungo anzi che, se la seconda iniziativa di coloro che hanno eccitato il presente risveglio, potesse dimostrare il bisogno di nuovi freni, per conto mio non avrei difficoltà di accettarli.

La magistratura non è nuova ai sacrifici e per il pubblico bene è pronta a sobbarcarsi ad essi nel suo proprio interesse.

Il secondo punto che riguarda la procedura è la parte migliore della legge Orlando: è una

imitazione della legge germanica del gennaio 1877, e quando prendiamo degli altri il fiore dell'esperienza facciamo benissimo; il male consiste nell'allontanarcene ed in breve lo vedremo.

Con la legge del gennaio 1877 la Germania, come si usa e lo devolmente in Germania, e cioè dopo lunga preparazione e senza fretta, in guisa da dare un frutto veramente maturo, disciplinò la procedura. Noi con questa legge ne adottiamo le norme e si ha quindi una savia proposta, che con la istruzione preliminare e con le norme per il giudizio arieggia la procedura del diritto comune.

E qui mi soffermo alquanto perchè, come un esperto chirurgo, bisogna porre in rilievo i dati dell'esperienza allo scopo che il Senato si formi un retto giudizio in ordine anche al passato.

Invero, è stata la mancanza di una procedura la prima forse delle cause od occasioni per le quali si è talvolta esagerato nel dipingere con colore oscuro le colpe dei magistrati, e i risultati dei giudizi.

L'onor. Arcoletto infatti ieri fece un'allusione alle inchieste di Catanzaro e di Genova, sul contenuto e l'esito delle quali, la mia veste di magistrato mi vieta d'intrattenere il Senato. Vedrò soltanto in seguito se sia il caso di farne per la parte esteriore un ricordo, ma intanto è giusto qui dire, che la nuova procedura ben viene a colmare una vera lacuna.

Che cosa sono infatti le inchieste, se la legge non disciplina il modo di esse e la competenza e i poteri di chi deve raccoglierte? Atti unilaterali, spesso per necessità di cose insufficienti, incompleti.

Un tempo si eseguivano da funzionari del Ministero; da qualche tempo l'onor. Orlando ha sostituito degli autorevoli magistrati anche di alto valore; ma quali sono stati i poteri dei magistrati inquirenti? Nessuno. Vi è un'accusa, qualche nome si presenta, si raccoglie qualche informazione e la Cassazione, investita per giudicare, trova un materiale embrionale e poichè non si può condannare senza sentire la parte nelle sue difese e senza raccogliere completamente le prove, i giudizi talvolta sono andati a rilento. In questa nuova evoluzione il magistrato non poteva esser posto in condizione peggiore di un delinquente ordinario e quindi

saviamente si propone di porre un riparo alle deficienze della legge attuale.

Ben venga pertanto questa procedura la quale dà forme e norme complete e per lo stadio istruttorio e per il giudizio con garanzie opportune ed a tutela sia delle persone che del sociale interesse. Le cause così o le occasioni circa i sospetti ed i falsi apprezzamenti sull'opera del giudice verranno eliminate.

*Organizzazione giudiziaria.* — Qui ci avviciniamo alla mia tesi: era o non era necessaria una riforma dell'organizzazione giudiziaria disciplinare? Evidentemente sì.

Talvolta conversando con qualche guardasigilli, quando non parve superfluo il sentire il pensiero di un magistrato posto in condizioni di offrire l'obolo dell'esperienza, ebbi a dire e a ripetere, che realmente vi erano dei vizi da correggere nell'attuale organismo.

Questi vizi radicali consistono in due punti evidenti e che urge davvero eliminare con una opportuna riforma. Il primo e grave difetto sta in ciò, che per dare una garanzia, tanto alla giustizia in genere quanto al magistrato incolpato in ispecie la competenza tipo napoleonico seguita poi dalla legge Siccardi, dalla legge Rattazzi del 1859 e dalla legge, e non diversa, che ancora impera, furono chiamati a giudicare i Collegi in assemblee generali.

Ma quali sono codeste assemblee? Dal tribunale con tre giudicanti, si sale, si sale sino a quella della Corte di appello di Napoli con 76 giudicanti, o alla Corte di cassazione di Roma con 52. Ma è questa una garanzia per la persona e per la giustizia? La risposta negativa è evidente.

Ecco qual era il primo e grave difetto da correggere. Ma ve ne è un altro ed ancora più grave.

Lo credereste, onorevoli senatori? Per la dichiarazione occorrente per destituire un magistrato inamovibile bastano le Sezioni Unite della Cassazione di Roma con quindici giudicanti, per un giudizio disciplinare ordinario, che può risolversi nella semplice censura o riprensione, occorre, come si è visto or ora, il voto dell'assemblea generale, con quel numero talvolta stragrande, che fu sopra accennato.

È vero che il senno pratico ha supplito ed ha completato le legge; poichè fra le due pre-

visioni essendovi sempre il fondo comune circa le accuse della mancata dignità, ora per fatti gravi punibili col rigore supremo, ed ora per la minore gravezza punibile in via disciplinare soltanto, se ne trasse la conseguenza di doversi sempre convocare l'assemblea generale; ma, come vedesi, l'inconveniente non potè essere radicalmente rimosso.

Pertanto anche in questo merita lode la proposta attuale, che forma due organi di primo e secondo grado in modo compatto e rassicurante e con un numero di giudicanti veramente adeguato.

Dunque la riforma era una vera necessità e dovremo essere su questo tutti d'accordo. Dove comincia il dissidio? Comincia circa il modo della creazione della Corte suprema disciplinare, sulla quale dirà certo ottime cose l'onor. ministro Orlando.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ottime come le sue.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Sì; dirà con forme moderne e scientifiche cose forse attraenti, ma che in nessun modo, a mio giudizio, giustificano la novità, come potrò dimostrare in modo matematico.

Si propone, come è noto, una Corte suprema con l'aggregazione di sei senatori.

E qui bisogna eliminare la osservazione fatta e ripetuta circa il preteso miglioramento introdotto dalla Camera, nel senso che non di pari numero saranno i magistrati e i senatori, perchè vi sarà di più un settimo magistrato, e cioè il presidente.

La differenza è senza valore, giacchè è ben chiaro, che, anco nel caso di parità, sarebbe stato prevalente il voto del presidente, quasi un duplice voto.

In sostanza, io penso fermamente, che la bontà della legge è oscurata e viene meno per il punto nero di questa nuova forma ibrida della Corte suprema quale è stata ideata dall'onor. Orlando, che con la sua affascinante eloquenza tenterà di giustificare, ma che, a parer mio, non solo non è giustificata, ma non ha alcuna ragione di essere e potrà essere fonte di gravi imbarazzi e di non lievi inconvenienti.

La mia tesi si dimostra con cinque proposizioni: l'esempio cioè delle legislazioni estere; la lunga preparazione e gli studi di tutti i precedenti progetti in Italia; l'esempio del tratta-

mento fatto alle Amministrazioni del nostro Stato in guisa che, a differenza delle altre amministrazioni, si verrebbe a creare una posizione men degna al solo magistrato; il nessun valore, a mio avviso, dei motivi allegati per rompere una tradizione di secoli e per esautorare (sia detta la verità) il più alto magistrato, negando fiducia, specialmente, alla più alta magistratura d'Italia. In quinto luogo farò un breve esame della parte tecnica e del contenuto della proposta, per dimostrare come gli inconvenienti che si crede di poter evitare saranno anche maggiori e che vi sia, anche una incoerenza nell'organismo dei due corpi chiamati a giudicare.

*Legislazione straniera.* Sarò brevissimo ed a volo d'uccello, come si suol dire. Il primo esempio ci viene dalla Francia. Si noti, come ho detto, che l'ordinamento nostro è la copia dell'ordinamento napoleonico. La Francia ha fatto 40 progetti di riforme giudiziarie, presso a poco quanti ne abbiamo fatto noi. La Francia a certo punto sentì un doppio bisogno, un bisogno direi quasi obbiettivo per dare maggior semplicità ed efficacia agli organi disciplinari ed anche per dare nuove e reali garanzie alla giustizia; altro bisogno sentì poi la repubblica democratica per epurare la magistratura che ritenevasi avesse ancora molti elementi attaccati all'antico regime; e venne la legge del 1883. Che cosa ha fatto la Francia con questa legge? Ha forse chiamato i senatori, o i consiglieri di Stato per infondere qualche nuova energia al Corpo giudiziario? No, ha dato la soluzione più semplice e suggerita dalla sincerità e dal buon senso, quella che qualunque persona appena iniziata alle funzioni giudiziarie avrebbe saputo ideare come la più logica e pratica. Ha chiamato a giudicare la stessa Corte di cassazione coi suoi membri più anziani e le ha affidato il nuovo compito col nome di Consiglio superiore della magistratura.

Il Belgio è ancora col vecchio ordinamento napoleonico, ma non per questo ha mancato di devozione alla magistratura; ivi la magistratura non vien lasciata facilmente esposta al bersaglio dei sospetti, ivi le correnti dirigenti sono più resistenti agli attacchi in libero regime immanchevoli. Infatti, vediamo, che pur mantenendosi l'antico ordinamento, la Corte di cassazione non solo ha il potere di dirimere i conflitti (come tra noi per la legge Mancini ad imi-

tazione del Belgio) ma — disposizione questa che al nostro Senato farebbe certamente piacere — è altresì Alta Corte di giustizia per giudicare i ministri. Nel Belgio giudice dei ministri accusati dalla Camera è la stessa Cassazione.

Passando oltre, per ciò che riguarda la Germania basta dire brevi parole. Il potere esecutivo non ha che vedere con la giustizia; evvi un vero regime di autonomia assoluta. La magistratura regge e governa se stessa, fa i suoi regolamenti interni, divide i servizi, le sezioni, gli affari; a capo d'anno si compongono le sezioni come sembra più opportuno ai così detti Consigli di presidenza. La magistratura fa tutto da sé. E vi sono così organismi specialmente chiamati per la giustizia disciplinare.

L'Austria e la Spagna su per giù hanno lo stesso tipo. Hanno delle sezioni speciali per i giudizi disciplinari ed è ottimo pensiero. Nè è questo un corpo chiuso. È l'applicazione di un criterio tanto pratico che razionale, e cioè la specializzazione per il migliore funzionamento di speciali servizi.

Lasciamo stare gli Stati Uniti d'America, pei quali nella mia relazione notai le specialità della legislazione su questo punto.

Si è parlato con tanta insistenza dell'Inghilterra, ma quasi a farlo a posta l'esempio dell'Inghilterra è il più tipico esempio contro le proposte del presente disegno di legge.

Due parole sull'organismo inglese. Il lord Cancelliere è Presidente della Camera dei lords, è gran Giudice, è ministro ed è Giustiziere di tutti i piccoli magistrati.

In Inghilterra non promozioni, non carriera, non estrinseci onori; 95 soltanto i magistrati stipendiati in modo superlativo; si nasce e si muore in ordine alla carriera nel medesimo ufficio. Da ciò l'alta e meritata venerazione. Dalle tradizioni inoltre un grande rispetto alle forme.

Malgrado i mutamenti legislativi del 1823 e dal 1873 in poi, mutata in parte e resa più moderna la sostanza, i nomi e le forme esteriori rimasero quasi sempre le stesse.

Ed è rimasta sempre pei suoi giudici la competenza storica della Camera dei lords. Ma chi sono i giudici? In numero al più di sette o di cinque e spesso anche di tre, sono giudici col lord cancelliere, altri cancellieri delle varie

parti del Regno Unito ed anche i giudici lords di appello.

Invece tra noi si vorrebbe escluso dall'elemento senatorio qualunque affinità, antica o nuova col giudiziario elementale!

Gli esempi pertanto delle leggi straniere stanno per la mia tesi soltanto!

Ed ora al secondo punto: studio e preparazione legislativa. E mi ingegnerò di essere più breve e spedito, perchè sin qui forse, l'amore del mio ordine, mi ha fatto abbondare.

Negli studi legislativi sono più degni di nota il principio e la fine. Il principio è la legge Siccardi del 19 maggio 1851, che porta la firma anche di Cavour, ed io come ho detto nella mia relazione, per rinfrescare un po' l'animo volli leggere il discorso di Cavour, mi pare dell'ottobre 1849, quando fu fatta segno la magistratura piemontese a certi attacchi a proposito della questione del triennio per l'inamovibilità dopo la pubblicazione dello Statuto e quando cioè dovesse cominciare, se dalla data dello Statuto o prima o dopo.

Un guardasigilli avea proposto una legge fissando una data diversa da quella dello Statuto; l'onor. Cavour fu per una interpretazione più larga, prese la parola e fece dei paragoni tra la magistratura piemontese e francese, lodando le nostre tradizioni, e concluse dicendo che stava sempre per la libertà e l'indipendenza della magistratura, stigmatizzando l'opera di chi volesse vagheggiare il servilismo politico della magistratura.

Queste le parole preziose del Cavour delle quali ho fatto tesoro nella mia relazione.

Dopo ciò, sia pure che i tempi fossero alquanto diversi, Urbano Rattazzi amando rinvigorire l'opera del Governo, propose, ed è l'unico esempio, di comporre un alto Consiglio disciplinare con tre senatori e tre deputati non aventi stipendio e tre magistrati. Ma, ed è bene notarlo, benchè discusso ed in parte appoggiato un tal disegno, fu presto sepolto e dalle stesse mani del suo autore.

Rattazzi infatti, quando nel 1859 ebbe i pieni poteri, nulla più fece del suo progetto, e la legge attuale che tuttora abbiamo è sempre il decreto-legge Rattazzi di quel tempo.

Il concetto adunque dell'ibrido congegno fu rinnegato dal proprio autore e mai più rievocato.

cato dal 1853 sino ad oggi, con 55 anni di profonda disapprovazione ed oblio.

Ieri il ministro, per dir tutto, fece un accenno ad un voto del Senato, ed io me ne ricordavo, ma mi era sembrato un dato trascurabile. Sono nonpertanto andato a verificare ed ho qui i dati per rispondere e chiarire...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non si riferiva a questo. Io interrompeva il senatore Arcoleo sulla genesi dell'articolo 3 per le incompatibilità di parentela.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Siccome è la mia vita l'ordine giudiziario (tutti gli uomini hanno le loro debolezze), non volevo lasciare un'ombra, e sono andato a riscontrare, e se il Senato volesse essere informato, potrei farlo, ma stante il chiarimento del ministro, me ne astengo.

Riprendendo il discorso sugli elementi storici, gli studi legislativi possono riassumersi in tre gruppi e periodi. Nel primo evvi una tendenza per le generali riforme e soprattutto per l'idea fissa di una Cassazione unica proponenti De Falco ed altri.

Nel secondo periodo un gruppo di proposte specialmente tendenti alle garanzie per la magistratura, le quali non attecchirono malgrado il valido appoggio di Mancini ed altri, se non che produssero un vantaggio per la creazione della Commissione consultiva, da Villa (1880) in poi, a freno della potestà ministeriale, e che ebbe la sua ultima evoluzione con i regolamenti Gianturo e Ronchetti; apprezzati ed apprezzabili atti del potere esecutivo che moderando e limitando la propria azione, ribadiva il concetto dei riguardi dovuti all'ordine giudiziario.

Il terzo periodo va da Costa in poi con Bonasi e Ronchetti sino all'ultimo progetto Gallo, al quale si ronnodano le ultime proposte del nostro guardasigilli. Quest'ultimo periodo non ha che una nota dominante ed un'aspirazione costante, l'aspirazione di far tesoro dell'esempio di Francia col suo ordinamento del Consiglio superiore della magistratura. Chi proponeva di comporlo in un modo chi in un altro, ma sempre con l'opera esclusiva di magistrati.

Qui è utile intanto aprire una parentesi. Il progetto Zanardelli-Cocco-Ortu del 1902 e 1903 è una interruzione nel corso dei tentativi e nel proposito della formazione del Consiglio superiore, me è una parentesi tutta a favore della

mia tesi. Il progetto Zanardelli-Cocco-Ortu, fedele alle antiche tradizioni, inneggianti con fede immutata al sacerdozio giudiziario, che or sembra un vecchio ed inutile avanzo, ponendo in rilievo con ardore i nobili ideali di un'autonomia, or così combattuta, mentre da un canto vagheggia anch'esso il Consiglio superiore per le promozioni ed esami di capacità, e propone di aggiungervi l'elemento di professori ed avvocati per dar vigore alla parte scientifica in questa materia, per ciò che riguarda poi la disciplina neppure da lontano trova plausibile il concetto di un innesto di estranei elementi, nè crede conveniente la nuova ibrida forma di elementi eterogenei collegati insieme, ma lasciando integra alla Cassazione la sua competenza in materia disciplinare, all'assemblea generale di essa affida nuovi e delicati poteri quali quelli relativi ai traslochi non consentiti e resi necesari per sopravvenute incompatibilità in rapporto ai consiglieri della Cassazione stessa o dei consiglieri delle proposte Corti di revisioni.

Questo il precedente molto autorevole del progetto Zanardelli-Cocco-Ortu.

Ma torniamo ai propositi del ministro Gallo. Il progetto del ministro Gallo forse è il tipo più conciso, più concreto in ordine alla costituzione del nuovo Consiglio superiore. Il Consiglio proponevasi come unico organo e composto di elementi scelti dall'alta magistratura, ed avente due funzioni: una consultiva per la parte riguardante specialmente le promozioni dei magistrati e l'altra giurisdizionale.

Ora mentre l'onor. Gallo per la parte relativa alle attribuzioni del Consiglio per le promozioni e gli apprezzamenti sulla capacità, proponeva di associare ai magistrati due professori, per la parte invece relativa alla disciplina espressamente dichiarava che i magistrati dovessero rimanere soli e fuori di ogni estraneo elemento nell'esercizio della propria giurisdizione, ribadendo così le tradizioni costanti del passato ed il recente ed autorevole esempio del progetto Zanardelli-Cocco-Ortu.

Sulla traccia dei progetti Gallo, vennero con varianti, dirette a semplificarli ed a renderne più facile l'accettazione, i due progetti Orlando.

Il primo, che è ora la legge 14 luglio 1907, mirò alla prima parte relativa alla carriera ed

alle promozioni, e sull'esempio del Gallo, anch'egli l'on. Orlando, propose d'innestare al Consiglio superiore l'elemento estraneo dei due professori; se non che nella disamina del progetto fatta nell'altro ramo del Parlamento, sul concorde avviso della Commissione, non tardò a convincersi, che anche per questa parte non era mestieri che elementi estranei venissero in aiuto dell'opera giudicatrice del nuovo Consiglio e così la proposta cadde per via e da nessuno venne raccolta.

Invece riprendendo e mutando in buona parte il progetto del Gallo per la seconda funzione del Consiglio, la funzione disciplinare, per la quale era dal Gallo come dai suoi antecessori bandita ogni estranea ingerenza, egli è venuto al concetto opposto e per la sola materia disciplinare, ha temuto, ha trovato pericoli nel lasciare sola l'opera dei più alti rappresentanti della magistratura, siccome ha fatto con la presente proposta, con la quale chiede di associare al Collegio supremo sei senatori.

Ma quale la ragione del mutato proposito? Perchè romperla con tutte le tradizioni? con tutto il passato? con la storia della preparazione legislativa e le opinioni di tanti valentuomini? Perchè allontanarsi dagli esempi delle nazioni aventi istituti congeneri ed anche identici ai nostri? Sarebbero venuti da un momento all'altro forse fatti nuovi per giustificare tanta diversità, non volendo dire, tanta contraddizione di concetti e proposte?

Fatti nuovi? ma quali sono? I fatti forse che diedero luogo alle inchieste di cui ieri fe' un cenno l'onor. Arcoleo.

Io non ne parlerò. Il Senato non è un magistrato di revisione. Il magistrato che giudica ad una cosa soltanto deve aspirare, esser sicuro dell'opera sua, raccolto nella sua coscienza. Il compito del resto del giudice è molto difficile. La ragione e il torto, disse bene Manzoni, non si tagliano in due parti nette col coltello. Ciascuno che litiga o che si interessa dei giudizi, crede di essere nel vero. Ma spesso la passione o l'interesse acceca. Una lite perduta, un disappunto nel corso di un giudizio fa perdere talvolta la serenità.

Si accennò alle inchieste di Catanzaro e di Genova. Ripeto, che io non ne parlerò per rispetto ai buoni principi. Ma è lecito dire, che se un'inchiesta, atto unilaterale, alla prova

del fuoco, ossia dopo le critiche della difesa vacilla o tramonta, fu non la prova deficiente, il motivo dell'insuccesso, ma la mente o l'opera fiacca del giudice?

Non parlerò, ripeto, del contenuto dei giudizi, ma per dirne una, rimanendo soltanto nei limiti della storia esterna di un giudizio, che può ben sottostare al controllo e fornire materia di esame a parte del contenuto intrinseco del giudizio, a che si ridusse per esempio l'inchiesta di Genova? Un solo giudice venne denunziato alla Cassazione e per lui fu emessa la più severa parola che poteva esser detta, la declaratoria per la dispensa dal servizio.

Questa è la storia esterna e ben decisiva.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non parlerò delle inchieste, ma nel caso di Genova furono parecchi che se ne andarono spontaneamente.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Sì, spontaneamente, ma se fossero stati denunziati certamente l'opera del giudice sarebbe stata sempre obbiettiva, senza riguardi ed occorrendo giustamente severa. Ad ogni modo qui s'impone inesorabile un sillogismo.

L'effetto dev'essere determinato da una causa e dev'essere in rapporto a questa nelle giuste proporzioni.

I rimedi ai mali devono contenersi nei limiti dei rapporti tra causa ed effetto.

Ora se uno o più giudici furono chiariti manchevoli, ed anche ad essere molti, dovrà per questo mutarsi il giudice, che eccitato dagli organi competenti non fu per alcun verso manchevole?

Se non si può affermare, che l'organismo supremo non fu pari al suo compito, come e perchè mutarne le basi e la essenza?

Vi saranno forse altri fini.

Il ministro lo nega, ed io voglio crederlo. Ma il Rattazzi nel 1855 lo disse chiaro e tondo il suo pensiero, disse: il Governo deve avere le mani libere, deve avere « delle più efficaci e dirette facoltà per eliminare i magistrati che non sono di suo gradimento ». Oggi non sarà un pensiero politico, ma che cosa dunque sarà?

Intanto si mutila la suprema potestà della Cassazione, alla quale sacrai l'anima mia, la Cassazione che dovrebbe essere lasciata sempre al disopra di ogni sospetto d'ingerenza politica, la Cassazione che giudica dell'opera dello

stesso potere esecutivo, che toglie valore ai decreti e regolamenti se difforni dalle leggi, che nega efficacia agli atti esorbitanti e lesivi della pubblica Amministrazione; si toglie autorità all'ordine giudiziario al quale è affidata la tutela di ogni diritto, delle pubbliche e private libertà.

Si dice che, l'ordine giudiziario non deve essere un corpo chiuso, che deve evitarsi il pericolo dell'etica di classe, la quale può soffocare il giusto sentimento della giustizia, e che nell'animo del giudicante devono equilibrarsi i sentimenti vari e diversi senza privilegi di classi e di casta.

Ma a proposito dei corpi chiusi, qui soccorre un altro vitale argomento.

In tutte le Amministrazioni dello Stato vige sovrano un principio ed in ordine alla *castigatio domestica* impera unica e costante norma direttiva.

Ogni organismo deve bastare a se stesso per la disciplina. Così l'esercito e la marina non chiamano in sussidio l'opera del magistrato o del consigliere di Stato.

Così anche per le altre e minori Amministrazioni.

Che più? Le Amministrazioni che ne mancavano, appena formano oggetto di riforma o di revisione subito ottengono la potestà disciplinare, come testè le avventure erariali.

Che più? Nella recente proposta di legge sullo stato degli impiegati, relatore in Senato lo stesso onor. Riolo, attuale relatore della maggioranza, fu organizzato ugualmente l'istituto disciplinare. E non basta; perchè nell'altro ramo del Parlamento essendosi da taluno proposto d'insinuare nel Consiglio qualche elemento estraneo di una magistratura, fu la proposta combattuta e respinta dal Governo, che propugnò la tesi di dover rimanere fedeli al concetto dell'autonomia in fatto di disciplina.

E tale concetto è così radicato nella coscienza universale, pei vantaggi che vi si connettono per il buon governo delle Amministrazioni e per la responsabilità dei preposti di essa, che la giurisprudenza, per quell'evoluzione necessaria che prende norma dai sopravvenuti bisogni, non ha mancato di estendere il principio dell'insindacabilità dei provvedimenti disciplinari anche per gli enti minori di sociale interesse, e così fu esteso alle aziende ferroviarie concessionarie

dello Stato, alle Banche con le funzioni di Istituti di emissione ed alle Casse di risparmio.

Ora, mentre è tanta l'armonia dei criteri direttivi su questa materia, fino al punto che il Governo, come si è visto, ha respinto qualunque emendamento nel senso di un'estranea ingerenza in ordine allo stato ed alla disciplina degli impiegati, come si spiega questa diffidenza per la più alta rappresentanza della magistratura e per essa soltanto?

Non si parli di corpo chiuso.

Sia dal punto di vista formale, che per la sostanza, non può mai parlarsi di corpo chiuso per l'ordine giudiziario.

Io veggio il corpo chiuso in quegli organismi, che aventi altro fine, e non dotati di una vera e propria giurisdizione per natura di cose, e per la loro essenza, ricevono un potere disciplinare speciale per mera concessione di legge.

Tali le Amministrazioni in genere dello Stato. Tale anche il Senato per dettame dello Statuto avente giurisdizione sui propri membri. E potrebbe dirsi lo stesso della Camera, coi suoi privilegi a pro dei suoi membri.

Ma corpo chiuso non è l'ordine giudiziario, anzi è il solo corpo aperto, perchè è la fonte viva e vera ed universale di ogni giurisdizione in tutti i rami e per qualunque ceto o classe di persone.

Sia o non sia, debba o non debba essere un potere autonomo l'ordine giudiziario, autonomia alla quale ieri alluse l'onor. Arcoleo col ricordo di nobili tradizioni, esso dev'essere al tutto indipendente. Sia o non sia soltanto uno dei tanti pubblici servizi, abbassando alquanto il livello delle sue funzioni, ma sarà certo sempre il più alto, il più degno dei pubblici servizi, il vero baluardo della libertà ed il palladio ed usbergo di ogni diritto. L'ordine giudiziario pertanto, non per privilegio o per interesse di classe, ma per l'essenza del suo istituto, per il sociale interesse, giustamente reclama di essere mantenuto nei suoi diritti e di non esser posto al di sotto delle altre Amministrazioni o servizi di Stato.

Si è detto, che non deve l'ordine giudiziario sottrarsi al controllo politico.

Ma chi mai ciò ha pensato?

Però il controllo politico dev'essere quello del diritto comune, quello della funzione ispettiva normale che le carte costituzionali per

legge scritta o per consuetudine, esplicano in tutti i rami di pubblico interesse, sia con interrogazioni od interpellanze, sia con inchieste, con l'opera vigile e competente delle alte Assemblee politiche.

Ma no, non è questo il nuovo controllo, al quale si vuol sottoporre l'ordine giudiziario; s'inventa invece un singolare modo di trasformazione di controllo, per il quale frazionando e distribuendo per singoli o a gruppi i componenti della Camera vitalizia, si renderebbero partecipi della funzione del corpo od organismo di Stato.

I sei senatori così chiamati nella Corte Suprema sarebbero partecipi alla funzione giudiziaria, salvo a vedere se divenuti membri del Collegio non dovessero pure essi sottostare al normale controllo politico.

Ma qual singolare concetto è mai questo

No, la magistratura, il controllo, giova ripeterlo, del diritto comune, lo accetta e lo vuole. Ciò che disdegna è, che le sia fatto un trattamento diverso ed ispirato a diffidenza non meritata.

Del resto, oltre al controllo politico delle alte Assemblee non mancano altri e veri ed efficaci controlli.

A parte del miglior controllo della retta coscienza, che è l'anima e vita del magistrato, conscio dei propri doveri, resti pure, si mantenga il controllo così persistente della stampa e della pubblica opinione, che se non traviata da preconcetti, od occulti interessi ben può leggere e ne ha il diritto nella vita dei giudici, libro aperto a chiunque.

E se ciò non basta, venga pure la pubblicità dei giudizi disciplinari, già proposta dal ministro e respinta dalla Camera.

Ed occorrendo s'imiti in questo punto l'Inghilterra col suo voto palese, giacchè il magistrato, che per me deve tenere in perfetta equazione pensieri, sentimenti, opere e parole, non può nè deve disdegnare di dire apertamente il suo giudizio.

E così saran chiari e non sospettati i suoi sentimenti.

In sostanza, non privilegi, non preferenze, non particolari riguardi, ma la legge comune. L'Esercito o la Marina e nessuna anche piccola amministrazione d'Italia, col cuor leggiero, consentirebbero l'innesto di estranei elementi,

lo stesso Governo ha mostrato che non lo desidera per le Amministrazioni, ed a tale innesto non giustificato da motivo alcuno non può rassegnarsi pertanto l'ordine giudiziario, la prima, la più alta istituzione di Stato, naturale tutrice e vindice dei sociali interessi.

Questa voce dell'anima, prego il Senato di ascoltarla. È la voce ed il frutto di un sentimento sincero che mi ha accompagnato nei miei 49 anni circa di carriera, nella quale leggendo trovo la riprova della verità del mio pensiero.

Sarà esso accolto oppur no?

Purtroppo in certi momenti della vita pubblica, le deviazioni dai principii solenni e dalle tradizioni secolari, possono per false parvenze, sembrare spiegabili. Ma la verità è che nessuna spiegazione plausibile si ha per la tesi contraria.

Del resto a me basterà la morale soddisfazione di aver compiuto anche su questo punto un mio elementare dovere.

Ed ora resta l'ultimo argomento relativo alla parte tecnica o contenuto del nuovo organismo a mio giudizio così difettoso oltrechè non necessario, e prego il Senato di continuarmi la sua benevola attenzione poichè è ben grave quel che sarò per dire.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Pagano, che mi sembra affaticato, se vuol prendere un po' di riposo.

PAGANO-GUARNASCHELLI. La ringrazio e consento.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, sospenderemo per pochi minuti la discussione di questo disegno di legge.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

#### Presentazione di un disegno di legge.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegraf. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegraf. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazione al testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. III e 15 luglio 1907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### Presentazione di relazioni.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. A nome della Commissione di contabilità interna del Senato ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul bilancio consuntivo del Senato per l'esercizio finanziario 1906-907 e l'altra relazione sul bilancio preventivo dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Cefaly della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio che dal computo dei voti risulta che il Senato ha approvato le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori: Martinez Ernesto, Francesco Mele, Filippo Novaro, Giovanni Paladino, Francesco Penserini, Carlo Leone Reynaudi, Giovanni Tabacchi, Cesare Salvarezza.

Dichiaro pertanto convalidate le loro nomine, e li ammetto a prestare giuramento.

#### Giuramento del senatore Mele avv. Francesco.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Mele avv. Francesco, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Cefaly e Zumbini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mele Francesco viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Mele Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pagano di voler riprendere il suo discorso.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Dirò poche parole sull'ultimo punto che volevo trattare. Spero di essere più sintetico; il Senato perdonerà; vi sono dei temi che naturalmente interessano, è il suggello di una vita.

L'ultima serie di argomenti sui quali io intendo parlare, io la credo la più interessante, giacchè è la parte tecnica e si riferisce al contenuto di questo nuovo organo giurisdizionale che viene proposto. Come ho detto, il Senato conosceva ed oggi conosce anche di più, quale fu il pensiero degli ultimi guardasigilli i quali, imitando specialmente la Francia, avevano ideato di formare un Consiglio superiore per la magistratura, che salve le varietà circa la composizione di esso, avrebbe dovuto essere un unico organismo supremo, con duplice funzione, consultiva o disciplinare.

Invece con la legge attuale si avranno tre organismi supremi, con diverse attribuzioni, giurisdizionale questo in discussione, gli altri non aventi nel senso proprio e rigorosa della parola, una vera e propria giurisdizione, ma pur chiamati a funzioni congeneri e spesso delicatissime. Cioè avremo: in primo luogo, il Consiglio superiore quale venne istituito con la legge 14 luglio 1907, il quale non solo rimane in vita, ma vede accresciuti i suoi poteri per l'articolo 4 se non erro, dove si parla delle incompatibilità e dei casi nei quali potendo essere offuscato il prestigio dell'ordine e turbato il retto funzionamento della giustizia, dovrebbe dar fuori un voto, consultivo sì, ma certamente autorevole e grave di effetti.

Del resto è necessario rilevare, che al Consiglio superiore sono stati sin dall'inizio conferiti poteri specialissimi, per la legge del 1907

poteri che gareggiano coi poteri disciplinari, anzi talvolta li superano. Tale per esempio il suo intervento per l'art. 41 di detta legge per l'eliminazione dei magistrati ritenuti fisicamente od intellettualmente inidonei, e ciò con apprezzamenti non desunti da una procedura formale e quasi per un giudizio *ex informata conscientia*.

Tale anche del resto il funzionamento normale del Consiglio in ogni suo atto, giacchè nelle stesse promozioni o traslochi forzati, non la sola opera intellettuale ed attiva del magistrato viene esaminata e discussa, ma altresì la sua vita intima ed il suo contegno.

Se abbia o no risposto all'aspettativa il Consiglio superiore, non lo chiederò al ministro, giacchè è alla propria coscienza soprattutto che deve dar conto il giudice, senza aspettare l'altrui lode o biasimo.

Ora a questo Consiglio stimato sufficiente e rispondente al suo scopo gli ultimi guardasigilli sino al Gallo, avrebbero voluto affidare altresì il compito disciplinare. Invece s'intende ora creare per la materia disciplinare un secondo organo con questa legge, e veramente giurisdizionale. Ma non basta ancora, un terzo organo è formato, in seguito alle garanzie che si accordano al Pubblico Ministero un terzo organo non strettamente giurisdizionale, ma che dev'essere governato con criteri congeneri a quelli dettati per la Corte suprema disciplinare, perchè siano esaminate le colpe attribuite ai funzionari del Pubblico Ministero.

Questo nuovo organo non avrà potestà di deliberare, ma si occuperà della stessa materia con pareri certamente autorevoli.

Come vedesi saranno dunque tre organi con poteri diversi ma con fini e funzioni congeneri, giacchè, ed è bene ribadirlo, nella stessa funzione consultiva, vi è sempre un fondo di potestà disciplinare nella estimazione dell'opera del magistrato da promuovere o no, per il quale, a parer mio, a parte della scienza e dell'attività, è soprattutto da giudicare della sua vita, della integrità, della virtù del carattere, doti queste prime e le migliori e le più essenziali per un buon magistrato.

Ora a questo punto vien fuori una domanda spontanea, alla quale parmi difficile una convincente risposta.

Perchè tre organi diversi e distinti per funzioni in fondo congeneri?

Perchè tre tipi e combinazioni che potranno all'atto pratico seguire criteri diversi?

Perchè non seguire la via più semplice e piana dell'unico Consiglio, come nelle altre nazioni, e come lo vagheggiarono coi loro studi sereni oltre al Costa, il Bonasi, il Ronchetti ed il Gallo, oltre di Zanardelli e Cocco-Ortu così deferenti verso la Corte suprema?

E si noti, ed è ciò anche importante, si noti il modo di composizione del presente Consiglio superiore.

Esso è opera principalmente del potere esecutivo, giacchè oltre del presidente e del procuratore generale di Roma, i membri elettivi scelti dalle Cassazioni sono di minor grado, semplici consiglieri, i più alti sono invece nominati dal Governo, ed una larga parte è fatta ai funzionari del Pubblico Ministero, magistrati, ma non inamovibili.

Dunque non si tratta di un Consiglio, come avrebbe per esempio potuto essere composto, ed altra volta fu ideato, e cioè coi presidenti delle Cassazioni, ma di un Consiglio nel quale prevale l'elemento prescelto dallo stesso Governo.

E perchè dunque neppure questo reputare idoneo? perchè neppure in esso ripone piena fiducia?

Perchè invece affrontare la difficoltà dei tipi e dei criteri possibilmente diversi, in materie che possono in certo modo ritenersi non solo affini ma identiche?

Questo è il primo grave e serio inconveniente della nuova proposta.

Secondo rilievo e che mostra anche una incoerenza nella proposta.

In primo grado, rifatto l'organismo, soppressa la competenza delle assemblee generali, si avrà un corpo ristretto e compatto composto di magistrati di appello.

In secondo ed ultimo grado nella Corte suprema, si sente invece il bisogno dell'innesto dell'elemento eterogeneo dei sei senatori.

Perchè questa novità singolare?

Si è parlato, giova ripeterlo, del timore o dell'insidia dell'etica di classe, del bisogno di contemperare i sentimenti particolari e generali e di altre teoriche di sapore e colorito

scientifico, ma non resistenti al retto senso giuridico ed alla pratica della esperienza.

Ma è ovvio osservare, che se la paura dei benigni giudizi fosse il vero movente, questa paura potrebbe avere una certa spiegazione per il magistrato di primo grado, giacchè tra i gradi e le classi minori della magistratura sono frequenti gli avvicinamenti e i contatti sino a poter degenerare in familiarità presochè intime.

Ma quale punto di contatto e di sospetto può esservi tra' più modesti magistrati degli ultimi ranghi e le alte cime dei supremi Collegi?

Tutti colleghi, e sta bene; tutta una cara famiglia, e sia pure. Ma famiglia dai lunghi e lontani rami, escludenti quasi qualunque legame. E si noti, che, come rilevasi dalla relazione del Gallo, i giudicabili dalle Corti disciplinari di primo grado, sono i quattro quinti della magistratura, mentre la Corte Suprema di regola è giudice di secondo ed ultimo grado, ed eccezionalmente può essere di grado unico nei casi non frequenti di connessità od avocazione.

Non basta.

Il sospetto che si adduce od apparente motivo, se mai poteva concepirsi quando nei giudizi disciplinari mancava una procedura formale e normale, ed erravano incerti i criteri di un accertamento completo pria del giudizio, ora davvero non sarebbe mai più concepibile, ora che si propone, ed è un bene, una procedura rassicurante, e che si avrà un giudizio tale e quale come nel diritto comune, col difensore e le guarentigie ordinarie.

Qual bisogno si avrà di far tesoro di sentimenti vari e diversi? Qual paura della etica di classe, quando ora si sarà in presenza di un codice delle colpe e delle pene, norme certe e formali per l'accertamento delle prove, con una discussione ed in tutto con un vero giudizio dalle forme comuni?

L'antico apparente motivo per esautorare la Corte Suprema, non è dunque per nulla provato e non è persino verosimile.

Gli organismi del resto devono formarsi tali da esser vivi e vitali, coerenti e completi. Gli organismi devono essere omogenei e non governati da criteri diversi ed opposti.

Se il nuovo alito di vita parrà necessario per la Corte Suprema, lo stesso alito nuovo avrebbe dovuto ricercarsi per dare energia alle fibre degli organismi minori.

Si vogliono invece e per l'alta Corte soltanto i sei senatori.

Sei senatori, ma non indistintamente, nè presi da qualunque categoria.

No, onorevoli colleghi, anche qui regna e governa il sospetto.

Il sospetto della familiarità col diritto e col Codice anche qui ha consigliato questa singolare proposta, e cioè, che appunto i sei senatori da scegliere debbano essere mondi da ogni contatto colla magistratura.

A ritroso dell'esempio della vecchia Inghilterra, siamo intesi, non devono essere nè magistrati, nè ex-magistrati, nè esercenti l'avvocatura.

Onorevoli colleghi, non voglio far nomi.

Ma dunque un senatore, ex-magistrato, che ha tuttora forza di carattere, ha forza di resistenza e tale virtù da reggere con senno anche l'alta Assemblea del Senato, e che non è certamente un indegno o un invalido, ma semplicemente è collocato al riposo, dovrà essere per la sola sua origine allontanato dai suoi antichi colleghi, e dovrà essere privato del morale conforto di porgere il contributo dell'opera sua in quelle funzioni, alle quali dedicò tutta la bella sua vita? (*Impressione*).

Ripeto, parliamo spesso dell'Inghilterra, ma non sempre a proposito. Imitiamola l'Inghilterra, sì, imitiamola almeno su questo punto. La Camera dei lords è un nome, ma giudicano, come osservai, in sette o cinque e perfino in tre, e giudicano i lords cancellieri o i lords d'Appello.

Imitiamola l'Inghilterra, se non nel difetto di carriera, poichè là si nasce e si muore in un medesimo posto, donde la massima indipendenza, imitiamola in questo culto dell'ordine giudiziario, ove tutto è elevato e non vi è luogo a quella lotta di classe, che oramai coi nuovi sistemi ed aspirazioni si ha il fondato timore di poter vederla infiltrare negli ordinamenti più sani.

In Inghilterra conservando i nomi storici per un rispetto antico son chiamati esclusivamente i magistrati in siffatti giudizi, ed invece da noi, sono i nostri venerandi colleghi che hanno retto o reggono o potranno essere chiamati a reggere il Senato che saranno dannati all'ostracismo. (*Impressione*).

E qui un'osservazione per chiarire bene la portata del bando.

Alla Camera sorse un dubbio. Si disse: vi saranno dunque sei senatori, ma che sarà, per esempio, e si fece un nome, di un procuratore generale a riposo, sarà escluso anch'egli? Si rispose di no, perchè già appartenente al Consiglio superiore e con questa qualità, si aggiunse, potrà esser compreso tra i sei magistrati.

No, fu questo un errore, giacchè un ex-procuratore generale e perciò non giudicante, non potrebbe esser compreso tra i sei magistrati.

Ma facciamoci più da vicino alla composizione della nuova Corte suprema.

Sei magistrati giudicanti, ma, si badi, tra i più alti del Consiglio superiore, vale a dire, tra i magistrati scelti già dal potere esecutivo.

Sei senatori non aventi veste nel passato o nel presente di magistrato o di avvocato. Sei senatori? Ma saranno dunque nominati dal Senato?

No. Era questa la prima idea del ministro e dal suo punto di vista era idea logica, perchè il Senato per essere rappresentato deve esso scegliere tra i suoi membri e non altri.

Invece i senatori anch'essi devono avere la nomina dal Governo. Essi saranno certamente eccellenti, ma devono avere un altro requisito, non devono forse mai aver visto il codice poichè anche il codice in questo caso è sospetto. (*ilarità*).

Ma se i senatori non devono essere dei competenti in materia, e se non devono essere scelti dal Senato, ciascun vede come divenga la loro qualità meramente accidentale. E perchè allora non allargare le classi? perchè non ricorrere a funzionari di altri uffici e di altre categorie?

Se lo scopo è questo soltanto, che la magistratura non dev'essere lasciata più sola, nella sua più alta funzione e nel più alto suo grado, perchè non ricercare altrove le desiderate correnti?

La verità è, che si crea a tutti una posizione imbarazzante, si crea una posizione che nemmeno mi sembra accettabile dallo stesso Senato. (*Approvazioni*).

Questa legge, mi duole il dirlo, perchè vorrei aiutare l'onor. Orlando anche in questa parte come l'aiutammo per l'altra legge dell'anno scorso, questa legge, dirò, con tutta se-

renità e coscienza, neppure è accettabile in questo punto e neppure deve esser gradita ai senatori. Essi sarebbero eletti per la loro nessuna ingerenza nelle cose giudiziarie e così la legge del sospetto si estenderebbe anche ai senatori che verranno chiamati a giudicare dei sospetti.

Questa legge inoltre, a parer mio, irrazionale, ha anche un germe latente di dissoluzione, e che può compromettere il retto funzionamento della Corte Suprema.

Quali saranno le condizioni del nuovo connubio?

Per larvare la portata di esso ed il fine riposto, si è persino detto, che si crea il nuovo istituto quasi per la dignità della magistratura. Mai la parola fu così male adibita per coprire il pensiero.

La verità è, che persino i capi delle Corti supreme, le più alte cariche della magistratura, non riscuotono più la fede antica, stando al provvedimento che si vien provocando. L'elemento giudiziario adunque nel nuovo connubio sarà in una posizione delicata e difficile. E d'altra parte i sei senatori crederanno di essere chiamati per esercitare una tutela ed un controllo.

E così si crea un organismo che io ho definito con una frase ch'è sembrata ardita al senatore Cadenazzi e cioè con un tarlo roditore...

CADENAZZI. Irriverente verso il Senato.

PAGANO. ...Non è irriverente, anzi è riguardosa e rispettosa per il Senato, perchè a serbare la dignità e le funzioni statutarie del Senato, se proprio si vuole, che entri in modo conveniente l'elemento senatorio si deve scegliere dal Senato in tutte le categorie. La selezione e la soppressione di talune categorie a me sembra un'ingiuria.

Questo è il mio pensiero. Siamo in presenza di un organismo non vitale, che nasconde pericoli, per il giusto timore, che l'ibridismo comprometta le funzioni o col latente dissidio o col l'assorbimento dell'uno elemento all'altro. Tutto questo è umano il pensarlo e doveva evitarsi.

Del resto i nostri padri ci hanno insegnato che non si deve recedere dall'antico stato e dalle tradizioni se non per un'urgente necessità; ora questa necessità per me non esiste.

La legge è fondata sopra falsi apprezzamenti non giustificati da nessuna seria ragione e su

parvenze fugaci. Essa creerà forse degli imbarazzi e delle incertezze nel suo funzionamento; non produrrà alcuno dei vantaggi sperati per la giustizia e fallirà forse al suo scopo.

Queste cose doveva dirle al Senato e le ho dette forse con qualche vivacità e non so se qualche mia parola sarà sembrata men rigorosa per il guardasigilli...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, no.

PAGANO. Ma nessuna parola è stata mai tale e molto meno la mia intenzione. Io del resto sono stato in buona compagnia, in compagnia dei valentuomini che ressero i suggelli dello Stato, in specie con Zanardelli e Cocco-Ortu, che presentarono il progetto del 1903 e col compianto onor. Gallo, interpreti, fedeli anch'essi del pensiero e dei bisogni della magistratura.

Ho compiuto un dovere. Figlio sempre del dovere nella mia lunga carriera non lontana dal suo tramonto, parvemi ed era un dovere anche questo, di far conoscere al Senato, i voti sinceri e ferventi quali sono, a parer mio, dell'ordine giudiziario, e quali sono posti in evidenza non da teoriche più o meno in apparenza geniali e di artificiosa fattura, ma quali veugono fuori dalla vera e reale prova e riprova dell'esperienza.

Sarà quel che sarà.

Purtroppo in certi momenti difficili della pubblica vita non è agevole riconoscere il vero.

Le nubi talvolta si addensano, le ombre divengono corpi, l'ambiente non sempre formato con elementi sinceri duramente s'impone, il fascino di una mente superiore che bene ha operato e che riscuote la gratitudine, seduce ed attrae. Sarà dunque quel che sarà.

Ma non sia detto, che sia mancata la voce dell'esperienza e di una convinzione tanto sincera quanto profonda.

Ad ogni modo sappiano tutti, che la magistratura italiana innanzi a qualunque provvedimento buono, ovver no che esso sia, farà sempre il debito suo, applicando serenamente le leggi, più che per il suo, per il generale e sociale interesse.

Questo è quello che dovevo dire al Senato, ed il Senato giudicherà.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Intenderà facilmente il Senato come non sia certo per strozzare la discussione, se io prendo subito la parola. È innanzi tutto un atto di doveroso riguardo verso l'ultimo oratore; e inoltre vivo è in me il desiderio di porre la questione nei suoi veri termini: il che potrà anche essere utile per la discussione successiva.

Io posso cominciare dal rilevare con grande compiacimento (compiacimento, però, che tocca solo, non dirò lo scienziato, che la parola sarebbe troppo immodesta, ma l'uomo di studio, non già l'uomo politico) posso rilevare - dicevo - con compiacimento che se tre o quattro o cinque disposizioni particolari del disegno di legge sono state più o meno vivamente censurate, nel complesso, però, il disegno di legge, o indirettamente in quanto se n'è taciuto, o direttamente in quanto se n'è parlato, è stato largamente lodato. Ed io ringrazio in special modo l'onor. senatore Pagano-Guarnaschelli di avere egli stesso, da leale avversario, messo in rilievo i punti, i quali, secondo la frase di lui così autorevole e lusinghiera, fanno sì che questo disegno di legge segui un notevole progresso sulla via della nostra legislazione.

Io risponderò brevissimamente alle osservazioni fatte sui punti particolari, e forse potremo tornarci su - nella discussione degli articoli. Certo sono argomenti, da cui non potrei fare dipendere senza meschina ostinatezza, la sorte del disegno di legge.

E pertanto ringrazio l'onorevole Arcoleo di quel quadro così colorito, che egli ha presentato al Senato, circa gl'inconvenienti gravissimi del sistema attuale delle informazioni private: a reprimere il qual sistema tende l'art. 8 dell'attuale disegno di legge; nè so comprendere, me lo perdoni, la difesa fattane dall'onorevole senatore De Marinis.

Sì, il contraddittorio tra il giudice e la parte può giovare ad illuminare la giustizia, ma quando ciò si connetta con un sistema procedurale. Datemi quei sistemi procedurali, in cui organicamente sia ammesso questo contraddittorio con la parte, e potrò essere d'accordo con voi; ma quando per ragioni, che sarebbe cosa troppo lunga ed accademica enumerare, tali sistemi vennero abbandonati e non possono più rivivere per difficoltà di fatto più ancora che per

difficoltà teoriche, allora debbo dire che il magistrato deve essere illuminato con le forme, che la procedura consente.

Se le prove sono deficienti, si integrino; ma non ammettiamo quelle forme accessorie dell'amministrazione della giustizia, che o non riuscirono o piuttosto riuscivano secondo l'ardimento e l'audacia della parte più o meno valente nella caccia al magistrato, ovvero secondo il temperamento più o meno bonario del magistrato.

Io ricorderò, di passaggio, che in quei fori, in cui tali sistemi d'informazione erano accolti e, purtroppo, non sono ancora tramontati del tutto, come nel Napoletano e in alcune parti dalla mia Sicilia, si era perfino formata una certa classe di avvocati con questo intento preciso: l'avvocato auricolare (c'era financo il nome, che indicava la brutta cosa), l'avvocato, cioè abile nel parlare al magistrato. Ne conobbi uno di questi avvocati, e gli chiesi quale fosse la sua abilità, ed egli mi raccontò che quando un magistrato, non di grandissimo valore (perchè di magistrati di non gran valore, qualcuno ce n'è) era relatore di una causa, egli si recava a visitarlo e gli domandava la sua impressione sulla causa. E non appena il magistrato la manifestava, e molto spesso era una grossa sciocchezza, l'avvocato auricolare rispondeva: Perfettamente! (*Si ride*). Si vede che ella è un uomo di grandissimo ingegno, che ha subito colto il lato vero della causa. Questa era una forma iniziale di seduzione, che importava tutto un sistema di sapienti aggiramenti. Or tutto ciò deve finire; e a ciò provvede l'articolo ottavo del disegno di legge, e provvede — a parer mio — abbastanza bene, onorevole Arcoleo, sicchè io non credo siano possibili dei dubbi su questo punto. L'informazione privata non è soltanto quella che è data in casa; ma tale può essere anche se data in piazza (se mi si permette lo scherzo), perchè, per informazione privata, s'intende quella in cui il magistrato non si trova di fronte alla parte, avendo egli la qualità di giudice, e la parte la qualità di difensore o di avvocato pubblicamente determinato, quella — dico — in cui magistrato e parte non sono che cittadini privati, che s'incontrano e parlano della causa. Questo è vietato: avvenga in casa del magistrato o per le vie o nelle ben note rincorse

su per le scale dei tribunali o nelle sale rigurgitanti delle Camere di consiglio, è sempre un'informazione privata, che questo articolo 8 proibisce in maniera, ripeto, chiarissima.

Una parola ancora di volo su alcune osservazioni fatte dall'onor. De Marinis circa l'enumerazione specifica di talune colpe dei magistrati. Vi ha accennato anche l'onor. Pagano-Guarnaschelli; il quale, pur non rifiutando di accogliere gli articoli, mi è sembrato che trovasse preferibile, per la dignità del magistrato, la formula sintetica della legge vigente, anzichè l'enumerazione specifica di questo progetto.

Orbene, mi sia consentita un'osservazione. Egli ha lodato la Germania, ed a ragione; ma egli, che nella sua vasta e complessa e sempre giovane coltura ha seguito anche le ultime leggi tedesche su questa materia, saprà meglio di me che quelle, sì, contengono una specie di decalogo di colpe pei magistrati, contengono una lunga enumerazione di fatti specifici, che ai magistrati debbono essere vietati. Questo, adunque, fanno anche le leggi in Germania, in un paese, cioè, dove così alto è il senso dell'autorità; nè è sembrato colà che in tal modo restasse diminuito l'onore della magistratura.

Però, non per imitazione della Germania, io ha scritto questi articoli; ma (lo dico francamente e sinceramente) io ho voluto, in virtù di speciali disposizioni di legge, reprimere taluni abusi, che sono venuti diffondendosi, e che, appunto per la loro diffusione, non trovano nella repressione ordinaria tutta quella sanzione, che è necessaria.

Ecco, adunque, apertamente la vera ragione! Io non ho voluto fare un elenco dei doveri del magistrato (altrimenti avrei dovuto farlo molto lungo) per un sentimento di predilezione verso il sistema tedesco dalle enumerazioni così specifiche; ma ho inteso mettere in rilievo taluni difetti particolari, che per ora — diciamo pure con franchezza la parola — sono eccessivamente tollerati. Io ho voluto, insomma, in virtù dell'alto comando legislativo, mutare uno stato di sentimenti nella magistratura: questa è — ripeto — la ragione, che certo, nella sua alta dignità di animo, l'onor. Pagano-Guarnaschelli comprenderà e approverà.

PAGANO. Siamo d'accordo.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Tanto meglio!

E verrò ora a parlare brevemente di un altro argomento scottante e difficile, su cui si sono soffermati l'onor. De Marinis e l'onor. Arcoleo, quello della incompatibilità derivante dalla contemporanea esistenza in un medesimo distretto giudiziario di un magistrato e di un avvocato a lui legato da vincoli intimi di parentela. Io mi potrei limitare ad una semplice constatazione storica, come già dissi interrompendo l'onor. Arcoleo: non è questa una disposizione, che io abbia inventata o che sia derivata, come l'onor. Arcoleo pensava, dalle inchieste eseguite per qualche fatto recente. No; è questa una disposizione, che è stata mantenuta in tutti i disegni precedenti, in quello Costa, in quello Bonasi, in quello Ronchetti, in quello Gallo; non solo, ma, in casi diversi, e a proposito di due progetti diversi, la Camera dei deputati una volta e il Senato un'altra volta, chiamati ad occuparsi di questo argomento, manifestarono il loro intendimento e il loro voto nel senso di riconoscere e mantenere questa incompatibilità.

Ed era necessario che io facessi questa semplice constatazione storica. Dal momento che qui un pochino, attraverso le frasi e attraverso le righe, si è voluto trovare in me il ministro esponente di una tendenza di sospetti, è opportuno che io, che sono sospettato di sospettare, mi metta alquanto fuori causa e ricordi come Camera dei deputati e Senato concordemente e una intera serie di guardasigilli, che mi hanno preceduto, tutti, insomma, hanno ritenuto che questa disposizione fosse da accettarsi. Ma, o signori, siamo forse invasi tutti da una specie di mania particolare contro la magistratura? E se questo, come spero, non è, ciò significa che c'è bene una ragione, la quale non è già il movente di una legge di sospetto, e neppure una dichiarazione d'impotenza nel reprimere eventuali specifiche mancanze.

C'è qualche cosa che turba, pur senza colpa, badi, onor. De Marinis. Perchè quando voi mi dite che allora bisogna punire un magistrato, quando egli si lascia influenzare da qualcuno; che allora bisogna agire con la repressione, quando si riscontra una colpa specifica senza guardare se sia figlio, genero, compare, co-

gnato o semplicemente colui che la sera giuoca al tresette col magistrato, quegli che abbia influito su di lui; quando mi dite questo, voi dimenticate che nella mia disposizione non si ha presente il caso di una vera e propria mancanza.

Indipendentemente dal magistrato, indipendentemente anche dal figlio o dal parente intimo, può crearsi una situazione di cose, che per la giustizia è pericolosa. Questa è l'unica portata della disposizione: non si vuol con essa toglier nulla all'onore e alla dignità dei magistrati, di cui alcuni fanno mirabilmente il dover loro, anche avendo dei congiunti intimi, che esercitano la professione presso la Corte o il tribunale, dov'essi si trovano.

Ma c'è, ripeto, qualche cosa che imbarazza; e il miglior argomento a mio favore me lo ha dato lo stesso onor. De Marinis con l'aneddoto che ha raccontato. Con quell'aneddoto, l'onorevole De Marinis ha ricordato che, dovendo egli trattare una causa e avendo avuto ragione di supporre che come avvocato vi fosse stato adibito un suo fratello, pel fatto ch'egli era sostituto procuratore, ritenne questa come una offesa personale. Orbene vede, dunque, che i legami di parentela fra magistrati ed avvocati ingenerano qualche cosa; che non risponde a quel sentimento di tranquillità e di quiete, che bisogna regni sovrano nelle cose di giustizia.

E detto così brevemente di tali questioni, poichè si potrà ritornare su di esse nella discussione degli articoli, vengo alla questione principale, che riguarda la composizione del tribunale della Corte suprema disciplinare.

Io qui ringrazio l'onor. Pagano di avere apertamente, lealmente e sinceramente manifestato il suo profondo dissenso: piace sempre d'avere a fare con avversari leali. Ma io a cotesta sua lealtà fo appello, perchè egli voglia invitare il Senato a risolvere la questione della composizione del tribunale supremo disciplinare in sede di discussione generale e prima di passare alla discussione degli articoli. Io confido che l'onorevole Pagano non mi farà il torto di credere che, mentre a lui questa disposizione ispira quella ripugnanza così profonda, ch'egli ha in maniera tanto aperta e recisa manifestata; in me, invece, non sia egualmente profondo il sentimento della bontà e della necessità di essa.

Noi dobbiamo essere pari nella vivacità delle

nostre impressioni, pur rispettandoci a vicenda, come ci rispettiamo. Questa non è soltanto una questione tecnica, ma è pure — e principalmente — un'alta questione politica; nè è ostinatezza piccina la mia di far dipendere tutta la legge da questa questione, è bensì rispetto alla mia convinzione.

Io dichiaro nettamente al Senato ed il Senato l'intende da sè (la mia dichiarazione, in certo senso, sarebbe superflua) che questa è una gravissima questione politica, che investe la legge tutta. La discussione degli articoli sarebbe inutile, se questa questione non fosse decisa prima.

Io voglio augurare (naturalmente, è l'augurio che fo a me stesso) che non vi sia dissenso fra il ministro proponente e la maggioranza del Senato su questa questione; ma se dissenso ci avesse ad essere, sarebbe preferibile, sotto tutti gli aspetti, che si ponesse fra il ministro ed il Senato con tutti i suoi effetti politici, anzichè fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, come forse avverrebbe. Dunque, io prego vivamente l'on. Pagano-Guarnaschelli, come prego il Senato (è un appello reciproco alla lealtà) che prima di passare agli articoli si risolva questa questione. Ci vorrebbe poco a presentare un ordine del giorno, che dicesse: « il Senato, ritenendo che nessun elemento estraneo debba entrare nel Tribunale supremo della magistratura passa alla discussione degli articoli ». Quest'ordine del giorno approvato, la legge verrebbe meno senz'altro.

Ma esaminiamo ormai la questione, e per esaminarla con la profondità e la serenità, che essa merita, rimuoviamo tutte le altre questioni minori o subordinate. Dicendo questioni minori, — intendiamoci — non dico che non abbiano alcuna importanza; dico soltanto che non hanno un'importanza così assoluta e decisiva come la questione principale.

L'on. Pagano ha detto: con la creazione di questo Tribunale della magistratura, voi venite a creare tre organi, e questi son troppo. Ma se bisognano — io rispondo — sarà il caso di crearne anche quattro. Che forse c'è un Vitruvio anche per la legislazione? Come era finora? Finora, anche prima che venisse questo modernista scomunicato, c'era la Commissione consultiva per quanto riguardava la carriera dei magistrati, c'era la Cassazione per le questioni disciplinari e c'era, infine, una Commis-

sione per le dispense dal servizio per il Pubblico Ministero. Dunque, tre organi esistevano anche prima.

Io sono convinto che occorrono e che non si possono fondere fra loro. Io vorrei sapere, onorevole Pagano, come si sarebbe potuto ammettere, dato che ci fosse stato quell'unico Consiglio superiore della magistratura da lei desiderato, come si sarebbe potuto ammettere che un magistrato inamovibile giudicasse di un magistrato amovibile, e viceversa come un magistrato del Pubblico Ministero giudicasse di un magistrato inamovibile, in un sistema, in cui si richiedesse altresì il Pubblico Ministero per sostenere l'accusa. Onorevole Pagano, Ella, vede bene, come anche col suo Consiglio superiore una grande unità non ci sarebbe stata.

Altra questione minore: la contraddizione del sistema, che l'onor. Pagano mi rimprovera. Perchè nel primo grado — egli domanda — lasciate un Consiglio di soli giudici, e nel grado superiore, invece, non ve ne contentate più e domandate il giudizio anche di un elemento estraneo? Basta rispondere semplicemente che il magistrato superiore, o per ricorso o per avvocazione, può chiamare a sè tutti i provvedimenti e, quindi, l'organo, che dà l'intonazione alla funzione disciplinare, è sempre il tribunale superiore; e ciò rimuove la pretesa contraddizione.

Questione minore è pure la maniera di scelta dei senatori. L'onor. Pagano ha ricordato che io avevo proposto che l'elezione fosse fatta dal Senato. Io dissi ieri che sono un critico, e non mi vergogno di ammettere che non di rado nell'animo mio tenzonano le ragioni per il pro e per il contro di una questione; e il pro e il contro c'è in questa, come in tante altre cose umane. Mi convinsero la ragioni della Commissione parlamentare; ed io finii con l'accostarmi alla proposta di essa. Così ho creduto anch'io preferibile che la nomina dei senatori sia fatta dal Governo; ed è un po' eccessivamente dialettica e consequenziale la sua conclusione, onor. Pagano-Guarnaschelli, allorchè Ella afferma che questi senatori, così nominati per esser membri del Tribunale supremo della magistratura, hanno bensì in esso la qualità di senatori, ma quasi come per caso. No, qui è il Senato che manda persone sue, membri suoi

ad adempiere e ad assolvere le funzioni di giudici. L'elezione portava con sè due inconvenienti. Da un lato, poteva mettere in rilievo una certa tendenza d'ordine politico, che con l'elezione si connette. Dall'altro lato, allora sì, onor. Pagano, che si sarebbe creata una situazione veramente imbarazzante, specie nei rispetti dei magistrati componenti il Tribunale supremo, poichè nell'intervento dei loro colleghi senatori, quantunque in numero minore, avrebbero dovuto riconoscere l'intervento di tutto il Senato.

Questione minore anch'essa (l'onor. Pagano me lo consenta) è l'esclusione dei senatori magistrati ed ex-magistrati e dei senatori avvocati, esercenti s'intende. L'esclusione degli avvocati risponde a tutto un sistema, non di scuto qui se buono o cattivo, quantunque la tendenza personale sia nel senso di ritenerlo piuttosto cattivo; ma — ripeto — è tutto un sistema, nè si potevano per questa materia fare eccezioni. Quando abbiamo escluso in ogni questione, che abbia rapporto con la carriera del magistrato, l'intervento dell'avvocato, che è forse il più competente a giudicarlo, non mi pareva che fosse il caso di riaprire a questo proposito la questione.

Che se pertanto il disegno di legge avesse consentito di comprendere altresì i senatori avvocati, non dico a lei, onor. Pagano, ma ad altri forse, chissà quanti e quali altri dubbi sarebbero venuti! Ma come l'avvocato giudica il magistrato? si sarebbe esclamato con senso di meraviglia e di sorpresa.

L'onor. Pagano ha, però, dimostrato di maravigliarsi e di dolersi della esclusione dei magistrati. Come egli ha detto: quelli che hanno dato tutta la loro vita, tutta la loro esistenza all'amministrazione della giustizia, che facendo parte del Senato hanno raggiunto gli uffici più insigni, che più volte sono stati chiamati a poter presiedere, dirigere gli affari stessi dell'Assemblea, debbono essere dichiarati incompatibili, debbono essere espulsi come sospettati? No, no, onor. Pagano. Qui non c'è che una sola ragione di coerenza, di logica e di sincerità legislativa e a questo proposito mi richiamo a l'ineffabile e indimenticabile marchese Colombo, che diceva: le cose si fanno o non si fanno.

Non facciamo ipocrisie: volete o non volete l'elemento estraneo? Se non lo volete, è finito

tutto e non sarà più il caso di parlare nè di ex, nè di futuri magistrati. Se poi lo volete, è evidente che quando l'elemento estraneo diventa, per così dire, domestico pel fatto di essere già appartenuto al Corpo, allora l'intento della legge approderebbe a nulla o quasi. La questione si pone così: volete o non volete l'elemento estraneo?

Debbo, però, fare una dichiarazione a proposito di coloro che appartennero alla magistratura e che in essa occuparono dei posti eminenti, giacchè nessuna cosa tanto mi dorrebbe quanto l'opinione che io non abbia avuto sufficiente riguardo per loro, mentre, invece, pochi mi pareggiano e nessuno mi supera nel rispetto verso questi grandi, che già onorarono la magistratura e che ora onorano il Senato.

L'onor. Pagano ha dimenticato una cosa: e cioè, che gli ex-magistrati, che pur avevano occupato posti così eminenti, non erano chiamati a far parte del Consiglio superiore della magistratura secondo il progetto dell'onor. ministro Gallo, e che fui io, oggi accusato quasi di mancanza di riguardo verso di quelli, fui proprio io (e me ne vanto) che nel mio progetto, divenuto poi la legge 14 luglio 1907, inclusi i magistrati quali possibili membri del Consiglio superiore della magistratura.

Dunque, che ostracismo, che sospetto? Veramente, non meritavo per questo i velati rimproveri, che l'onor. Pagano mi ha rivolti.

Eliminate, pertanto, le questioni minori, vediamo la questione generale nel suo complesso e vediamo con quella larghezza, con cui all'onor. Pagano è piaciuto di porla.

Egli mi ha innanzi tutto accumulato degli argomenti formali: formali perchè, alla fine dei conti, sia o non sia in questo senso la legislazione comparata, siano o non siano in questo senso i precedenti legislativi, la questione si riduce a vedere se quanto si propone con questo disegno di legge sia buono o pur no.

Ma l'onor. Pagano, per esaminare la questione sotto tutti gli aspetti, l'ha voluta pure considerare sotto il punto di vista della legislazione comparata; e ha detto su per giù così: Questa forma d'iconoclastia giudiziaria è proprio una specialità italiana e dell'onor. Orlando; non c'è un esempio di questo genere nella legislazione delle altre nazioni, si tratta di una

cosa completamente nuova. Ed ha citato perfino la Spagna, affinché fosse completa la mia umiliazione!

Andiamo per ordine. Rinunzio volentieri al brevetto d'invenzione e dico: la disciplina della magistratura dipende da Commissioni parlamentari in un paese, che non è tra le sei grandi potenze, ma è forse per ora il primo sulla via della civiltà, la Svezia. Orbene, nella Svezia, la disciplina della magistratura dipende unicamente da una Commissione puramente legislativa.

L'onor. Pagano ha poi citato l'Austria; ed io gli citerò l'Ungheria, che ha un ordinamento affine. L'Ungheria ha un sistema perfettamente eguale a quello proposto da questo disegno di legge; anzi il tipo, da cui questo più immediatamente deriva, è per l'appunto l'ungherese. Ma questi sono Stati minori: viene poi la grossa artiglieria.

E vediamo che cosa fanno negli Stati Uniti. L'onor. Pagano non ne ha parlato oggi, ma ne fece cenno nella sua relazione. Orbene, negli Stati Uniti da chi sono giudicati i magistrati che compongono la Corte federale? Sono giudicati dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia. Però, l'onor. Pagano ha voluto, diciamo così, mettere le mani avanti e per togliere importanza all'esempio ha detto: Ma sapete? la competenza della Corte federale si estende sino al decidere sulla costituzionalità delle leggi. Ragione di più, dico io. Quanto maggiore è l'autorità, quanto maggiori sono i nessi ed i contatti politici, tanto più si dovrebbe giustificare quella gelosa autonomia della magistratura, cui l'onor. Pagano s'ispira. Dunque, l'esempio degli Stati Uniti è contro di lui. E passiamo all'Inghilterra.

L'onor. Pagano ha detto: La Camera dei Lords, costituita in Corte suprema per giudicare dei magistrati, non si compone che di tre o cinque o sette membri, magistrati anch'essi. Io gli sarò grato, se mi vorrà dare la fonte di questa sua citazione. Io, per conto mio, sono invece sicuro che durante tutto il secolo XIX in Inghilterra il giudizio disciplinare dei magistrati si fa su petizione alle due Camere, quella dei Comuni e quella dei Lords, come se si trattasse di un disegno di legge.

L'onor. Pagano dice: ma i casi sono rarissimi. Sono rari, perchè l'Inghilterra non ha

che 95 giudici o poco più reclutati in maniera ben diversa dalla nostra; ma, pur tuttavia, relativamente, tali casi non sono poi così rari come sembra. Infatti, se l'onor. Pagano vorrà consultare il capitolo 11 del Tode, troverà citati ben 10 casi, non contando quelli delle Colonie, di giudici inglesi, che sono stati giudicati dal Parlamento, da quel Parlamento, di cui un antichissimo giurista inglese diceva: è una delle principali attribuzioni e funzioni del Parlamento di non perdere di vista le Corti di giustizia e di avere la debita cura che niuna di esse, dalla più umile alla più elevata, segua metodi nuovi, ignoti alla legge e alla costituzione di questo regno e contrari all'equità e alla giustizia ».

Dunque, veda l'onor. Pagano come l'appello nominale delle nazioni non sia precisamente in favor suo. Egli si è lodato della Francia; ma, secondo me, troppo precipitosamente, perchè se è vero che la Francia ha mantenuto nei suoi ordinamenti l'autonomia disciplinare della magistratura, non è men vero che, con ricorsi periodici, il Parlamento francese è venuto discutendo leggi di epurazione, con le quali si è data al ministro guardasigilli la facoltà di mandar via i magistrati (e lo dico senza velo) per ragioni politiche.

Nessun ministro italiano, in nessun'aula, ha mai pronunciato una parola in questo senso, e qui veramente io debbo dire che noi sentiamo diversamente la dignità ed il decoro della magistratura. Io non so, quindi, quanto l'onor. Pagano possa preferire questo sistema di lasciare piena autonomia alla magistratura, salvo poi sottoporla a periodiche riprese all'umiliazione di una legge di epurazione. Questo per quanto riguarda la legislazione comparata.

I precedenti italiani: qui davvero non si tratta di fare un conto come per decidere in un congresso da qual lato stia la maggioranza. Qui si tratta di constatare, per escludere la sua affermazione che la mia proposta sia addirittura qualche cosa d'insolito e d'inaudito, si tratta di constatare se nei nostri precedenti parlamentari si sia mai presentata la tendenza, cui s'ispira il progetto di legge attuale. Che in seguito cinque, sei o sette progetti di legge non abbiano creduto di mutare andamento ed indirizzo, non è che una questione numerica, la quale potrà provare come la tendenza opposta alla mia sia

stata finora dominante; ma, d'altra parte, è pur vero che il principio, al quale la mia proposta s'ispira, è stato rappresentato dal disegno di legge presentato da Urbano Rattazzi (quell'Urbano Rattazzi, il cui nome non ha bisogno della mia lode) nel tempo in cui egli apparteneva ad un gabinetto presieduto da Camillo Cavour. Il precedente, adunque, della tendenza, che oggi affermo, è manifesto. E francamente ella non si dorrà, onor. Pagano, se dico che, per immense che siano la stima e la devozione che professo verso di lei, il consenso di Cavour e di Urbano Rattazzi mi compensa di quella opinione, che Ella ha espresso sul mio disegno di legge, in forma quasi epigrafica, chiamandolo altrettanto improvvido quanto illiberale.

Ho qui, davanti a me, la magnifica relazione, scritta fin dal 1855, quando non vi era nè modernismo, nè sovversismo, nè altra cosa in ismo, quando le coscienze non erano turbate da certe tendenze, che ora preoccupano: una relazione presentata da un'autorevolissima Commissione parlamentare, presieduta dal venerando onorevole Tecchio, mirabilmente redatta da Giacomo Astengo. Eppure, in quel disegno di legge la disciplina della magistratura era affidata ad una Commissione composta di tre magistrati contro tre senatori e tre deputati. Io, quindi, non sono che un ben timido riproduttore di quel sistema.

Della relazione, cui ho accennato, leggo soltanto poche frasi: « Nei lavori preparatorii per la legge del 19 maggio 1851, era messo in deliberazione se convenisse lasciare alle Corti, ai tribunali, la cognizione dei fatti inducenti la perdita dell'inamovibilità dei rispettivi loro membri. E tale sistema sembrava fecondo di inconvenienti, avuto riguardo alla colleganza degli interessi, ai rapporti di fraternità, che possono traviare gli animi, e a quello spirito di corpo, per cui i membri di un consesso giudiziario potrebbero atteggiarsi talvolta come a difesa propria ».

Dopo più di mezzo secolo, le mie ragioni non sono diverse da queste, e non sono ragioni di alta scienza.

PAGANO-GUARNASCHELLI. E il decreto-legge del 1859?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Bisognerebbe chiamare un *medium* e rievocare l'ombra di Rattazzi per domandare

la ragione, per cui nel suo decreto-legge del 1859 non mantenne il principio stabilito nel suo disegno di legge del 1853. Ma io trovo che Ella, onorevole Pagano, ha troppo precipitato nell'affermare che non lo mantenne, perchè aveva cambiato di parere. Forse, alla sua interpretazione io potrei opporre un'altra, e cioè, che il Rattazzi, da quell'uomo osservantissimo delle forme costituzionali che era, dovendo il provvedimento emanare per decreto-legge, non abbia poi voluto allontanarsi di troppo dai principii fondamentali allora vigenti. Ma la ragione vera non la sappiamo nè io nè lei, onorevole Pagano.

E veniamo all'argomento principe, all'argomento giuridico, affermato con tale vibrazione di voce e di animo dall'onorevole Pagano, che io ne ho sentita come scossa l'Assemblea. Ma come, egli si è domandato, la *castigatio domestica*, per usare la sua espressione, il potere di punizione disciplinare, questo non deve appartenere interamente all'ordine giudiziario? Ma questo è un principio fondamentale, che vale per tutti i corpi, vale per tutte le Amministrazioni, e non deve valere per la magistratura?

E a questo proposito l'onorevole Pagano-Guarnaschelli ha citato l'Avvocatura erariale, ha citato l'esercito, ha citato persino le ferrovie e le Casse di risparmio, e ha, infine, ricordato il rifiuto opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ad ammettere i consiglieri di Stato o i magistrati nei Consigli disciplinari delle pubbliche Amministrazioni. Ma, onorevole Pagano, me lo permetta (io vorrei trovare l'espressione più rispettosa per lei), questa è una vera inesattezza, in cui Ella incorre; è una confusione di cose completamente diverse, è un confronto tra cose eterogenee, e perciò un confronto impossibile. Non si confronta l'eterogeneo!

Ma questa, che Ella chiama autonomia delle altre amministrazioni, in che cosa si applica? Si applica a proposito delle punizioni disciplinari. Ma in quelle amministrazioni i funzionari non godono della inamovibilità: in esse la pena disciplinare è conseguenza del potere gerarchico, per cui si va da inferiore a superiore e si arriva fino al capo. E allora si capisce come non possa aversi colà un elemento estraneo; chè altrimenti verrebbe ridotto o annullato il

principio di responsabilità. Un generale non deve sapere, supponiamo da un magistrato di Cassazione, se il suo colonnello sia buono, sia onesto oppur no; e il giudizio degli estranei è qui escluso non già per l'autonomia dell'esercito, ma perchè toglierebbe la responsabilità, che al capo incombe.

Noi non versiamo qui in tema d'inamovibilità e di giudizi giurisdizionali; e per conseguenza, nessun rapporto può esservi fra i due termini, ch'Ella poneva a confronto. Il rapporto fra gli eterogenei non si discute; non si può paragonare l'aula del Senato col Monte Bianco: ciò è impossibile.

Quali esempi, invece, il senatore Pagano avrebbe potuto addurre? Precisamente gli esempi di altri funzionari protetti anch'essi dalla inamovibilità, perchè questi fanno al caso nostro. Noi in Italia abbiamo due esempi d'inamovibilità, oltre quella della magistratura; e sono questi gli unici, coi quali il confronto è possibile.

Godono della inamovibilità i professori ordinari di Università, perchè le loro punizioni non dipendono dal potere gerarchico, ma da una giurisdizione in forma disciplinare. Ora la funzione disciplinare giurisdizionale verso i professori di Università in Italia è affidata al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ma il Consiglio superiore è forse un corpo chiuso, formato di soli professori? No, esso è per metà elettivo e per metà di nomina regia, e la scelta può cadere anche su persone che non sieno professori. L'esempio, veda, onor. Pagano, è contro di lei. Io dirò che i professori universitari, alla cui classe mi onoro di appartenere, hanno fama di essere alquanto suscettibili, per non dire permalososi. (*ilarità*). Vedo che il collega Grassi sorride. Eppure, i professori universitari non hanno mai trovato che si offendeva il decoro delle Università italiane e la indipendenza del pensiero scientifico, solo perchè del consesso, che deve giudicare delle loro infrazioni disciplinari, erano chiamati a far parte Edmondo De Amicis e Antonio Fogazzaro.

L'altro esempio d'inamovibilità, che si può addurre utilmente nella questione attuale, è quello dei consiglieri della Corte dei conti, che non possono essere rimossi dall'ufficio, se non con parere conforme dei due presidenti e dei vice-presidenti delle due Camere. Eppure, che

io mi sappia, non ho mai inteso che un consigliere della Corte dei conti sia rimasto abbandonato alle violenze del potere esecutivo, di quel potere col quale hanno quotidiani rapporti, che sono ben più frequenti di contestazioni e di attriti che non i rapporti, che con lo stesso potere esecutivo possa avere la magistratura.

Dunque, anche sotto questo punto di vista, i suoi argomenti non portano alla conclusione, ch'Ella si augura, ma anzi a conseguenze diverse.

Ma veniamo ormai al vivo della questione, ed esaminiamola sotto due aspetti: l'aspetto tecnico e l'aspetto politico. Sotto l'aspetto tecnico, noi dobbiamo considerare la capacità dei senatori, che saranno chiamati a essere giudici nel Tribunale supremo della magistratura e la loro idoneità a questa funzione. Il senatore Pagano-Guarnaschelli ha attaccato vivamente questi futuri giudici senatori, sostenendo che non potendo essere nè magistrati, nè ex-magistrati, nè avvocati, non saranno buoni giudici.

Non sono d'accordo con lei, onor. Pagano, ed anzi ho l'ardimento di pensare e di affermare che, sotto certi aspetti, questi giudici scelti con i criteri accennati potranno giudicar meglio degli stessi giudici togati. E perchè?

In primo luogo, di che cosa si tratta di giudicare?

Se Tizio è o non è un galantuomo; se un'azione è o non è censurabile. Ma per giudicar questo, non v'è bisogno di essere un Papiniano o un Cuiacio: basta essere galantuomini e di coscienza serena.

Ma fin qui, Ella mi dirà, hanno giudicato i magistrati, che sono galantuomini anch'essi.

Questo non nego; ma io oso affermare che i senatori saranno in grado di giudicare anche meglio.

E a questo proposito ricorderò l'articolo 25 del disegno di legge, che certamente l'onorevole senatore Pagano approva, giacchè esso fa parte di quel complesso di disposizioni riguardanti il sistema procedurale, che egli ha avuto la bontà di elogiare senza restrizioni.

Ora che cosa dice l'articolo 25, ch'io dichiaro di aver derivato dalla legislazione tedesca, veramente perfetta in materia?

L'articolo 25 dice: « I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'ap-

prezzare le prove a carico o a difesa del magistrato incolpato per la gravità della colpa. Essi si devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario ».

È inutile dire della utilità di questa disposizione. Nelle colpe più gravi dei magistrati, la prova giuridica completa è difficilissima a raggiungerli; e perciò il giudizio, che si richiede, è piuttosto giudizio da giurato anzichè da vero e proprio giudice; è un giudizio non legato alle prove, ma dipendente da un apprezzamento intimo e complesso.

In sostanza, il giudice deve domandare a se stesso, alla propria coscienza: questo magistrato, che mi viene dinanzi incolpato, può continuare ad amministrare giustizia col dovuto prestigio?

Qui, adunque, non si tratta d'indagare se il testimone si contraddica, se il documento vada interpretato in un modo o nell'altro.

Citerò, di passaggio, un caso. Proprio di recente, in un giudizio contro un magistrato, pareva che si fosse raggiunta la prova luminosa della corruzione, perchè colui che accusava quel magistrato di aver proprio a lui stesso richiesto del danaro, produsse un biglietto, in cui il magistrato aveva scritto: « Avvisate l'amico (cioè la parte) che occorre mi rimetta presto ciò che sa ». Queste parole possono certo dar luogo a un grave e fondato sospetto di corruzione; ma, d'altra parte, il magistrato incolpato adduce a sua difesa una giustificazione, che potrebb'essere anch'essa plausibile; e cioè ch'egli aspettava un documento, e che aveva creduto suo dovere il sollecitarne l'invio. Ora qual è il significato vero di quelle parole?

Ho accennato a questo caso per dimostrare come in simile materia la prova provata, la prova giuridica non si raggiunge quasi mai; ed intanto c'è un interesse urgente, un superiore interesse di giustizia, che deve precedere su tutto e imporsi a tutti. Orbene, sotto quest'aspetto, non so se l'abitudine del giudice togato, che per lunga carriera professionale è abituato a non decidere se non *secundum acta et probata*, non so, ripeto, se questo tirocinio

professionale del magistrato non sia più nocivo al fine di dare una buona giustizia in questa così grave e così delicata materia. Per conto mio, sono disposto a riconoscere e a dichiarare che neppure io, benchè avvocato e non magistrato, non sarei forse buon giudice, perchè io pure sono abituato a considerare i fatti sotto l'aspetto esclusivamente giuridico e a ricercare di essi la prova concreta e inoppugnabile. Dunque, per quanto riguarda la capacità tecnica, io non ho alcun dubbio circa i senatori, che saranno chiamati ad essere giudici. E passiamo a considerare il loro valore morale, dal punto di vista dell'indipendenza politica.

Del valore morale dei senatori, non si può discutere, s'intende bene, che esclusivamente da questo solo punto di vista.

Ma perchè sia possibile supporre che il sistema da me proposto possa esser messo al servizio di un ministro persecutore dei magistrati, si dovrebbe cominciare col supporre anzitutto un ministro, che abbia di cotesti intendimenti; ma ben 50 anni di storia parlamentare stanno, ad onore del nostro paese, ad attestare che ministri simili non si sono mai veduti. E si dovrebbe supporre, inoltre, che sei senatori si prestino a quest'ufficio abbastanza indegno, e che un Senato, il quale sa che ci sono sei dei suoi componenti deputati a questo scopo, tolleri un simile scandalo, e che magistrati stessi di grado eminentissimo, i quali pur costituiscono la maggioranza, si lascino rimorchiare anche loro, e che, infine, un'opinione pubblica sopporti e non si ribelli! Ma, onor. Pagano, lei ha supposto la catastrofe, ha supposto uno stato di cose, in cui non c'è legge e non ci sono combinazioni che possano resistere; e un ministro, che voglia far questo e che abbia così devoti Senato e Camera, non ha bisogno di seguire queste vie oblique, ma presenta una leggina all'uso francese, con cui si fa dare pieni poteri per l'epurazione e raggiunge più facilmente e più direttamente lo scopo.

E veniamo al lato politico della questione. È stato detto che la mia proposta suoni offesa alla magistratura. Offesa? io mi domando? Ma come? il più alto corpo dello Stato, che è anche corpo giudiziario e che veramente rappresenta la suprema Corte di giustizia dello Stato, questo corpo così alto, così eminente è chiamato a dare il suo contributo per la composizione

del Tribunale superiore della magistratura, e la magistratura se ne sente offesa?

Io vorrei essere rappresentante dell'intera magistratura italiana come ministro, com' Ella, onor. Pagano, così onorevolmente la rappresenta dal suo alto seggio di primo presidente della Corte di cassazione di Roma, per dire in nome della magistratura che ciò non la può offendere; potrebbe, anzi, onorarla. (*Approvazioni*). Ela ragione, domando io, di sentirsi offesa c'è? Sì. E perchè? Perchè non c'è ragione che la magistratura accolga un elemento estraneo: ecco l'offesa, dice l'onor. Pagano, non c'è ragione. Ma se le cose vanno bene! Ma se noi bastiamo e possiamo bastare a noi stessi! *Quare conturbas me? ma quid feci?*

Ebbene, bisogna dirlo il perchè! Naturalmente una ragione ci deve essere e se questa ragione c'è, va eliminato ogni pensiero di recar offesa alla magistratura, perchè non si offende, ma si difende un istituto, quando lo si mette in condizione di guardarsi dai propri eccessi. (*Approvazioni*).

Quale la ragione? La ragione è semplicissima; ed essa è già scritta nella relazione del senatore Giacomo Astengo sul disegno di legge presentato da Urbano Rattazzi nel 1853. Non esporrò peregrine teorie sociologiche; ma mi limiterò a rispondere semplicemente che temo gli effetti dei corpi chiusi, temo la formazione dello spirito di classe (*Approvazioni*), temo che il magistrato non dia piene garanzie nel giudicare di magistrati, e non soltanto nel senso della possibile indulgenza, ma altresì nel senso della possibile severità (*Approvazione*). E farò, a questo proposito, un'allusione particolare a quest'aula. Perchè, in generale, si avverte la tendenza che i senatori, che sono coperti di un privilegio speciale, per cui il giudizio loro è deferito al Senato, quando si tratta di reati comuni, si avverte la tendenza — io dico — (e lo attestano i precedenti, fortunatamente non ricchi) di sfuggire quel giudizio?

Per la preoccupazione che lo spirito di corpo manifestandosi nel senso di tenere altissima la dignità del proprio ufficio, non determini una severità, che potrebbe perfino essere eccessiva. Abbiamo, infatti, esempi di senatori, che si sono dimessi per non incorrere nel giudizio dei colleghi. Questo io ricordo soltanto per dimostrare come lo spirito di classe non sia con-

forme ad una retta amministrazione di giustizia. (*Approvazione*).

Lo spirito di classe da che cosa lo desume? Vi sono fatti nuovi? mi domanda l'onor. Pagano. Sì, vi sono fatti antichi e fatti nuovi, dico io. Vi è, anzi, il fatto nuovo; e questo è la legge del 14 giugno 1907, onor. Pagano. Ella ha dimenticato che questo ministro, che ha voluto additare come non sufficientemente compreso della dignità e dell'indipendenza della magistratura, è stato il ministro, che con quella legge ha dato alla magistratura la sua piena autonomia: questo non si dovrebbe dimenticare. E l'onor. Pagano sa bene che ciò che può veramente diminuire la dignità della magistratura, non è il modo col quale sarà costituito il Tribunale supremo, che dovrà giudicare di colpe rare, ma è piuttosto l'anticamera del guardasigilli affollata da magistrati postulanti. Questo veramente compromette la dignità del corpo e l'offende (*Vivissime approvazioni*), ed è stato il ministro Orlando con la legge del 14 luglio che ha spogliato il potere esecutivo di ogni facoltà, per quanto riguarda la carriera del magistrato, e queste facoltà ha affidate alla magistratura stessa intieramente e liberamente. (*Benissimo*).

Prima la magistratura era indipendente ed autonoma relativamente alle colpe; restava, invece, soggetta quanto all'elemento seduttore, al premio, alla promozione.

Era un male; ma almeno questo male poteva temperare l'altro, poteva essere precauzione contro la possibilità che la magistratura finisse col chiudersi in un corpo in se stesso ristretto, giacchè il ministro aveva facoltà e modo d'influire direttamente sulla carriera dei magistrati.

Questo sistema è stato ora abbandonato. La magistratura è autonoma nella sua costituzione; ed ecco il fatto nuovo che può farmi temere ch'essa possa degenerare in corpo chiuso. Questo per quanto riguarda il futuro. Per quanto poi riguarda il passato (lo dirò francamente) quella etica di classe, quello speciale spirito di corpo, cui l'onor. Pagano accennava con tono ironico, quasi canzonatorio...

PAGANO. No, me ne guarderei bene.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... non è una possibilità, onor. Pagano, ma è una realtà. C'è questa tendenza, diciamolo francamente. La prova non è facile a darsi; ma la tendenza c'è ed è naturale che

ci sia, e il riconoscerla non costituisce un' offesa per la magistratura.

Chiunque è stato in una caserma, sa che c'è uno spirito di corpo militare; chi è stato su di una nave, sa che c'è uno spirito di corpo anche fra la gente di mare; e chi, infine, è stato in una Università, sa bene che c'è uno spirito di corpo accademico; nè io mi offenderei, se mi dicessero che, come professore, ho il mio spirito di corpo anch'io. Ora che cosa fa codesto spirito di corpo? Determina l'abitudine a certi fatti e diminuisce la forza di reazione contro certe colpe. Di ciò ho io stesso avuto la prova (guardi, onor. Pagano, se debbo e posso essere convinto di quel che dico!); di ciò ho acquistato ormai la esperienza fatta su me medesimo, come in *corpore vili!*

Quando ora mi arriva un rapporto contro un magistrato, non mi fa più l'impressione che mi faceva il primo giorno che arrivai al Ministero: mi ci sono abituato. E allora che cosa accade? Accade che il magistrato, anche ottimo, è indotto a peccare per l'influenza dell'ambiente ed io, che mi credo di essere (e quando dico *mi credo di essere*, posso dirlo senza peccar d'immodestia), mi credo di essere giusto fino alla preoccupazione dolorosa della giustizia, io, o non ho punito o ho punito con grandissima indulgenza, perchè mi sono formato la convinzione che, in certi casi, assai più che la pravità d'animo è stata o la consuetudine o l'ambiente che hanno indotto a peccare.

E cito un caso recentissimo, benchè abbia da temere che, dopo che l'avrò citato, il Senato mi possa reputare un ministro debole, ritenendo che io non abbia punito abbastanza; ma tuttavia lo citerò, poichè se non punii abbastanza fu perchè mi convinsi che non si trattava di vera e propria colpa individuale.

Come l'onor. Pagano ed il Senato fanno, i capi di tribunale amministrano un certo fondo, che si chiama delle spese di ufficio: sono somme che hanno a disposizione e delle quali si servono per i piccoli bisogni, come per pagare i portieri, comprare la carta, la legna, ecc.

Ebbene un presidente di tribunale, che pure è un degno magistrato (giacchè qui sta il grave; poichè se dicessi che si tratta di un magistrato bacato, voi potreste dirmi: nessuna meraviglia!) un presidente di tribunale, adunque, che pure è un degno magistrato, da qualche tempo si

era fitto in mente che le 5500 lire a lui assegnate per quel fondo di spese di ufficio erano poche e ne voleva altre 2000 dal Ministero e perciò scriveva e riscriveva, chiedendo continuamente questo aumento. L'inchiesta fatta ha accertato, invece, che le 5500 lire erano sufficientissime.

Ebbene, egli pur di riuscire nell'intento non rifuggiva dal ricorrere a mezzi di questo genere: non dava la legna ai conciliatori e faceva morire di freddo quella povera gente o la obbligava a comprare la legna coi propri soldi; e questo egli faceva non per cattiveria, ma — come suol dirsi — per *montare l'ambiente!* Eppure, questo è niente. Per di più, egli ha fatto approvare per due anni consecutivi dall'assemblea del tribunale (c'è, infatti, l'uso, che spero di abolire, di convocare l'assemblea del tribunale per l'approvazione delle spese fatte con quei piccoli fondi), ha fatto approvare, per due anni consecutivi, dei conti non rispondenti al vero, non certo con l'idea di appropriazione indebita, ma per fare apparire un passivo, che inducesse il Ministero a cedere alle sue pressioni.

So bene che, dove più dove meno, è alquanto invalso l'uso che pur di trarre danaro dal Ministero, tutti i mezzi sono buoni. Ma sono sicuro che il Senato dirà: ma come potete lasciare in ufficio un magistrato, che sarà chiamato domani a giudicare dei conti di un fallito ed a mandarlo in galera, se egli stesso presenta conti non in regola, non rispondenti alla verità, e tali conti osa presentarli al ministro? Eppure, d'altra parte, io sono costretto a valutare con grande indulgenza questi casi, perchè, ripeto, nella mia preoccupazione di una grande giustizia, non vorrei colpire colui che non ha fallato per pravità d'animo, ma perchè così si fa, così hanno fatto altri e così, in conseguenza, fa anche lui.

Noi abbiamo, adunque, il fatto nuovo, che è quella certa tendenza verso la formazione dello spirito di corpo.

Sono io, onor. Pagano, che fo appello a lei ed al suo amore per la magistratura e le dico che dobbiamo cimentarla questa magistratura, non già esporla al pericolo gravissimo di un corpo, che si chiuda in se stesso al di fuori di ogni controllo e di ogni sindacato esteriore. Io, onor. Pagano-Guaraschelli, io la ringrazio

delle parole d'affetto, che mi ha rivolte, e riconosco che grande è veramente l'affetto, onde Ella è animato verso la magistratura, e che ben è potuta risuonare alta ed autorevole la parola sua in quest'aula, come le dava diritto non solo e non tanto l'alto posto che Ella occupa, ma i servigi che da circa mezzo secolo di vita intermerata rende all'amministrazione della giustizia. Ma neppur lei vorrà, da parte sua, porre in dubbio l'affetto, che vivo e profondo verso la magistratura d'Italia nutro anch'io: — io, che educato alla scuola onesta e severa di un uomo, che Ella conobbe ed amò, ho passato tutta la parte più bella della mia adolescenza e della mia giovinezza nelle aule giudiziarie ed ho imparato a rispettare la magistratura. E questo sentimento, dacchè siedo a questo posto si è rinsaldato, perchè attraverso le colpe di pochi (che fu bene e non fu tutto merito mio l'averli eliminati), l'immensa maggioranza della magistratura italiana appare perfettamente degna di una piena fiducia nella sua probità. (*Bene, bravo*). Ma, evidentemente, onor. Pagano-Guaraschelli, noi amiamo la magistratura di un amore diverso, dal momento che, pur mossi da un sentimento unico, arriviamo a concetti così diametralmente opposti.

Per lei ancora vige quell'antica concezione, per cui appariva la magistratura quasi racchiusa in tempio austero, impenetrabile, inaccessibile, inviolabile, insindacabile, dove le porte si rinserravano all'avvicinarsi di un passo profano e le cortine si raffittivano contro qualunque sguardo indiscreto. È una concezione rispettabile e veneranda, come quella che maggiormente accosta l'idea di giustizia all'idea di religione e fonde la figura del giudice con la figura del sacerdote, come fu nei primi tempi delle lontane storie dell'umanità. (*Bene*). Ma, onorevole Pagano, come tante altre, anche questa fede non regge più per lo spirito moderno, spirito d'indagine, di ricerca, spirito inquieto; nei tempi nostri, che non sono tempi di discussione e di critica, l'autorità non si rispetta più per la fede ma per la ragione; e le istituzioni intanto sono rispettate in quanto se ne rendono meritevoli.

A questo concetto io ho ispirato tutta la mia politica ministeriale: fare che la giustizia si svolga in piena luce ed in piena aria; ed il disegno di legge presente non è che una deriva-

zione logica, perfettamente coerente di tutto il mio sistema. Spetta ora al Senato di approvarlo o disapprovarlo; ma nel mio sistema io resto fermo, pur ossequente alla volontà del Senato, quale essa sia, dopo che si sarà manifestata. (*Vivissimi prolungati applausi. Molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore*)

PRESIDENTE. Avverto che in questa discussione è iscritto a parlare il senatore Brusa.

*Una voce.* E i bilanci?

PRESIDENTE. È vero; abbiamo ancora alcuni bilanci da discutere ed il tempo stringe. Per ciò è necessario di terminare la discussione di questa legge questa sera o rimandarla a dopo quella dei bilanci.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io pregherei vivamente il Senato a non rinviare questa discussione.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Prego l'onor. Presidente e prego il Senato a voler continuare la discussione di questo disegno di legge, perchè si può ricorrere all'espedito — a cui si è ricorso altra volta — di fare anche delle sedute mattutine.

PRESIDENTE. Ricordo che nel passato non è stato mai possibile avere molti senatori presenti alle sedute mattutine.

ASTENGO. Si potrebbe tener seduta anche nella giornata di domenica.

*Voci.* Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che domenica vi sarà seduta. Intanto procediamo nella discussione.

Il senatore Brusa, ha facoltà di parlare.

BRUSA. Vi rinuncio.

#### Presentazione di un progetto di legge.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A nome del ministro di agricoltura, industria e commercio ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà per il relativo esame la procedura ordinaria.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulla magistratura.

Ha facoltà di parlare il senatore Riolo.

RIOLO, *relatore*. Io, vista l'impazienza del Senato, sento che mancherei di riguardo al Senato stesso se volessi fare un discorso; però non posso fare a meno di constatare un fatto. Lo spirito della legge è tale che anche i suoi maggiori avversari l'hanno riconosciuta buona e l'hanno lodata.

Sole alcune speciali disposizioni hanno dato luogo ad osservazioni, alle quali, con un elevato ed esauriente discorso, ha risposto il ministro, che ha provato non solo la opportunità ed utilità della legge, ma la necessità delle singole disposizioni.

L'onor. Pagano, nel suo elevato discorso, disse che un tarlo roditore trovava nell'introduzione dell'elemento estraneo alla magistratura nella Corte Suprema disciplinare: e chiuse il suo dire accennando al dualismo, quasi inevitabile, fra i sette magistrati ed i sei senatori, definendo l'elemento misto, elemento di dissoluzione.

Io so quanto tenace affetto nutra l'onorevole Pagano per la magistratura e come egli, come tutti noi, senta la religione della giustizia ed il bisogno che alto sia tenuto il prestigio della magistratura; ed è per ciò che, sicuro come sono, che l'accoglienza che il Senato ha fatto al discorso dell'onorevole ministro, porti all'approvazione della legge, mi rivolgo a lui, che sarà il presidente della Corte Suprema disciplinare, invitandolo a gareggiare coi sei senatori nell'affermare l'autorità della magistratura e nel circondarla di quella fiducia che deve accompagnare la prima e fondamentale istituzione dello Stato.

Noi, onorevole Pagano, nell'accettare la formazione, con elemento misto, della Suprema Corte disciplinare, non abbiamo creduto di offendere il sentimento e la dignità di quei magistrati che hanno sempre onorato la toga, ma sibbene, nell'interesse del Paese, abbiamo cre-

duto e crediamo di rafforzare, colla collaborazione dei sei senatori la Suprema Corte disciplinare. Un dualismo non parmi possibile fra i sei autorevoli senatori, che saranno chiamati a far parte della Suprema Corte, ed i sette magistrati, che alla stessa sono chiamati; ma se esso potesse affacciarsi, sono certo che ella, onorevole Pagano, saprebbe farlo scomparire e convertirlo in quella nobile gara, che deve animare i migliori per rialzare al più presto le sorti della magistratura. E con questa fede e con questo augurio rinunzio alla parola, plaudendo al disegno di legge che, mentre è garanzia per i magistrati, è affidamento per il Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### TITOLO I.

##### *Della inamovibilità e della dispensa dall'impiego.*

#### Art. 1.

I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati della loro carica e del loro stipendio, nè sospesi, nè senza il loro consenso posti in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

(Approvato).

#### Art. 2.

Se per infermità o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine un magistrato inamovibile non può adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dall'impiego con decreto Reale, previa declaratoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui al seguente art. 17, e secondo le norme di procedura che saranno fissate col regolamento.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere

collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

(Approvato).

## TITOLO II.

### *Delle incompatibilità e di taluni doveri dei magistrati.*

#### Art. 3.

I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino la professione di procuratore e abitualmente quella di avvocato.

La stessa disposizione è applicabile ai magistrati di Cassazione nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore nel distretto di Corte d'appello dove la Corte di cassazione ha la sede.

La stessa disposizione è applicabile ai pretori nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di mandatario davanti la pretura.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.

**PRESIDENTE.** Su quest'articolo 3 sono incaricati a parlare gli onor. senatori Canonico e Petrella.

**CANONICO.** Vista l'ora tarda, e data l'urgenza dei lavori del Senato, rinunzio a parlare.

**PRESIDENTE.** Avendo l'onor. Canonico rinunciato alla parola, ha facoltà di parlare il senatore Petrella.

**PETRELLA.** Non posso anch'io rinunciare alla parola, come forse avrei desiderato, perchè devo fare una lieve proposta di modifica a quest'art. 3.

Ma prima di tutto voglio anch'io esprimere all'on. nostro guardasigilli i miei sensi di ammirazione per l'opera feconda e proficua, che egli ha speso nel fare i diversi progetti di legge per la magistratura. Voglio esprimergli le mie felicitazioni per la fortuna che l'ha accompa-

gnato nella discussione e nell'approvazione dei vari disegni di legge da lui presentati.

Voglio infine esprimere i miei augurii affinché egli possa proseguire nella via che ha così nobilmente intrapresa. E dico brevemente il mio pensiero per proporre questa lieve modifica. Quest'articolo prevede e disciplina la incompatibilità di sede per taluni magistrati, i quali hanno stretti congiunti che esercitano l'avvoceria in un dato punto.

Io so come poderosi sono stati gli argomenti messi avanti per sostenere e contraddire questa tesi, argomenti svolti con tanta eloquenza non soltanto adesso, e anche ieri, in forma di dubbi, accennati con tanta lucidità e con tanta arguzia dal senatore Arcoleo.

Ma si tratta di un argomento che fu anche molto esaminato quando venne in discussione il progetto Costa. Io debbo dichiarare per verità che da lunga stagione sono fautore di questa incompatibilità per una ragione diversa da quelle esposte in questa discussione, e la ragione è quella della tranquillità del magistrato. Il magistrato, checchè se ne voglia dire, sente la religione del proprio dovere, lo compie senza guardare a parentele, nè a superiori, nè ad inferiori; ma sotto la toga del magistrato, batte il cuore dell'uomo, ed il suo cuore sanguina quando si vede ingiustamente sospettato di nepotismo. Quando è lontano dal sito ove sono i suoi stretti congiunti, che esercitano l'avvoceria, è impossibile questo sospetto quindi a lui si risparmia ogni dolore e corrucchio. È dunque un bene che egli sia lontano dalla sede dove i suoi stretti congiunti esercitano la professione di avvocati. Però ogni buona cosa perde l'attributo di bontà, se diventa eccessiva. E qui mi pare appunto che vi sia dell'eccesso.

L'articolo dice: « I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere ai Corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado e i loro affini in primo grado esercitano l'avvocatura », ecc.

Ora noi abbiamo in Italia 20 Corti d'appello, delle quali appena 3 o 4 hanno una giurisdizione territoriale di una o di due provincie; le altre hanno da tre a otto provincie. La Corte d'appello di Venezia ha giurisdizione sopra otto provincie, 14 tribunali, 80 preture; la Corte d'appello di Napoli ha giurisdizione sopra 7

province, che comprendono 223 preture oltre i 12 mandamenti della città di Napoli.

Ora un giovane che abbia sposato nell'ultimo mandamento della provincia di Udine la figliuola di un procuratore, che difende cause in quella pretura non potrà mai andare alla Corte d'appello di Venezia, non potrà più tornare nel Veneto? Chi ha il fratello che esercita la professione nell'ultimo mandamento della provincia di Basilicata non potrà mai aspirare ad andare alla Corte d'appello di Napoli nè alla Cassazione di Napoli?

Ora io non dico che si debba seguire quello che è scritto nel progetto Gallo, ma so anche che questa espressione « circoscrizione di Corte d'appello » scritta anche in altri due progetti precedenti è troppo rigorosa. Io propongo un termine intermedio, cioè di sostituire là dove dice « circoscrizione di Corte d'appello », la parola « provincia » e mi pare che basti che l'avvocato eserciti in una provincia diversa da quella in cui si trova il congiunto magistrato. Quindi concludo così: al primo e al secondo comma invece di dire « circoscrizione » si dica « provincia ».

Mando la mia proposta alla Presidenza e spero, che attesa la modestia della proposta medesima che io direi serafica, l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro vogliano accoglierla.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono dolente di non poter accogliere la proposta di emendamento dell'onor. Petrella, che ringrazio delle parole cortesi, che mi ha rivolte nel principio del suo discorso. S'intende che queste sono disposizioni, che hanno tutti i difetti delle disposizioni meccaniche, le quali talvolta possono peccare per eccesso, talvolta per difetto.

Io abbandonai il concetto del luogo, dove risiede il tribunale o la Corte, per sostituirvi il concetto della circoscrizione, entro la quale si svolge l'esercizio della giurisdizione del magistrato; di questo sostituzione l'onor. Petrella intende certo bene la ragione, che è pienamente ovvia.

Ora, io non saprei comprendere (e perciò il suo emendamento, onor. Petrella, rispetto all'accusa che muove al mio art. 3, mi sembra

pecchi d'incoerenza) non saprei, dico, comprendere la ragione di trattare diversamente l'avvocato, che appartiene ad una provincia soggetta alla giurisdizione della Corte di appello, ma dove non risiede la Corte stessa, dall'avvocato risiedente nella provincia, in cui risiede anche la Corte.

Sono, ripeto, provvedimenti meccanici, di cui io non voglio esagerare la bontà; sono disposizioni imposte da leggi di necessità, che possono aver difetti, ed anche gravi, come diceva ieri l'onor. Arcoleo; ma dato ed ammesso il concetto fondamentale, credo che la formula, con cui nel progetto viene manifestato, sia, per quanto è possibile, la più logica e la più coerente.

Pregherei, quindi, l'onor. Petrella di non insistere nel suo emendamento.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Non ho compreso ciò che l'onorevole ministro ha detto. Io trovo qui scritto: « Nella circoscrizione in cui i loro parenti esercitano », ecc.

Ora se alla parola « circoscrizione » si sostituisce l'altra « provincia » io non vedo alcuno inconveniente.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Petrella di voler dichiarare se mantiene o no il suo emendamento.

PETRELLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato per sapere se appoggia l'emendamento proposto dal senatore Petrella.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3 così com'è stato proposto nel disegno ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo precedente, nonchè quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche

senza loro consenso, ad altra sede, per decreto Reale sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il parere è dato da una sezione speciale del Consiglio superiore eletta dal Consiglio stesso in adunanza plenaria e composta di membri residenti in Roma.

Il parere di detta sezione sarà anche richiesto quando il Governo, per i motivi di cui al primo comma, non creda di destinare un giudice o un giudice aggiunto ad una sede alla quale possa avervi diritto per mancanza di altri concorrenti dello stesso grado o categoria ai termini dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

(Approvato).

#### Art. 5.

I magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici.

Non possono assumere le funzioni di arbitro, se non nei casi previsti da leggi o da regolamenti.

(Approvato).

#### Art. 6.

I capi delle Corti non possono assumere alcun incarico fuori della loro residenza, tranne quelli cui fossero chiamati in virtù di leggi o regolamenti.

(Approvato).

#### Art. 7.

I magistrati debbono osservare il segreto su quanto riguarda le loro deliberazioni ed ogni affare da essi trattato.

(Approvato).

#### Art. 8.

È rigorosamente vietato ai magistrati di ricevere informazioni private relativamente a cause pendenti davanti ad essi, di ricorrere ad altri per la compilazione delle sentenze od ordinanze.

È colpa grave per il magistrato quando il suo dovere d'ufficio non lo richieda, l'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari ed il prestare in essi opera retribuita od esercitarvi influenza con sollecitazioni o raccomandazioni.

PRESIDENTE. Relativamente a quest'articolo il senatore Arcoleo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato fa voti che il ministro, in esecuzione dell'art. 8, prescriva ai capi di collegio di vietare l'uso di informazioni singolarmente date ai giudici nelle aule di udienza o in Camera di consiglio, le quali s'intendono vietate quando non siano espresse con l'autorizzazione del presidente e in contraddittorio fra le parti ».

Il ministro accetta quest'ordine del giorno?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Arcoleo ha svolto ieri questo suo ordine del giorno, e ritengo ch'egli voglia sollecitare una mia risposta. Dichiaro al senatore Arcoleo che convengo nel pensiero manifestato dal suo ordine del giorno e credo che questo pensiero corrisponda perfettamente alle disposizioni dell'articolo 8, ond'io non avrei alcuna difficoltà di accettare il suo ordine del giorno, pur ritenendolo superfluo.

Ma l'ordine del giorno Arcoleo potrebbe far supporre (e non vorrei dire di aver già udito da qualche senatore una opinione in tal senso) potrebbe far supporre che l'uso delle informazioni sia diffuso in tutta l'Italia, dal momento che il Senato ha sentito la necessità di approvare un ordine del giorno, che contiene l'invito di chiamare i capi delle Corti all'osservanza di questo precetto. Io vorrei rivolgere al senatore Arcoleo la preghiera di ritirare il suo ordine del giorno, appagandosi di questa mia dichiarazione, che rispecchia perfettamente le idee mie e della legge: che farò una circolare ai capi di Corte di appello, perchè colà dove il sistema delle informazioni ancora dura, cessi senz'altro; e in questo modo io credo venga ad essere accolto anche il pensiero dell'onorevole Arcoleo.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Fino dalla mia infanzia nutro odio contro gli ordini del giorno, perciò io ringrazio il ministro delle sue dichiarazioni, che corrispondono a quanto io ho proposto. Il mio ordine del giorno aveva il significato che il ministro dovesse far cessare l'uso delle informazioni, dove esiste, e cioè nel mondo partenopeo, poichè potrebbe ancora avere sviluppo, ma coll'art. 8 questa consuetudine deve cessare.

E siccome a nome di molti magistrati e avvocati di Napoli ho rivolto questa preghiera al ministro, sono lieto di avere udito che egli farà una circolare per troncane l'uso delle informazioni.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO. Io ho domandato la parola perchè amerei che nel secondo comma dell'articolo fosse soppressa la parola *retribuita*. In questo comma si dice: « il magistrato che presta opera retribuita ». Questa è per me un'aggravante, ma la colpa sta già nel prestare negli affari giudiziari la propria opera. Per me questo non è consentito al magistrato e quindi pregherei il ministro di accettare la proposta di sopprimere la parola *retribuita*, mantenendo così il concetto che prestare la propria opera negli affari giudiziari per il magistrato, anche senza retribuzione, è sempre una colpa.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non posso accettare la proposta soppressione per una ragione, che l'on. Pagano-Guarnaschelli intenderà subito, ne son sicuro.

PAGANO, *relatore*. Per non tornare alla Camera.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Queste non sono ragioni che si dicono; si possono sentire, ma non si dicono (*Si vide*).

La ragione vera (non credo che sia atto di superbia, se affermo che lo persuaderà) è, invece questa. Se l'articolo suonasse, come egli vorrebbe, cioè, che è vietato ai magistrati di prestare assolutamente, e in qualsiasi modo, l'opera loro negli affari giudiziari, si verrebbe alla conseguenza che un magistrato non si potrà più occupare nè di una causa propria, nè di quella di un parente o di un amico.

In fin dei conti, non credo che il magistrato venga meno al dover suo, se ad un amico esprime la sua opinione sopra una causa. Questo fatto non importa per lui altro obbligo che di astenersi, qualora eventualmente sia chiamato a decidere di quella causa. Dunque, il senatore Pagano converrà che, sopprimendo quella pa-

rola *retribuita*, daremmo all'articolo una portata eccessiva.

PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Non mi pare questo schiarimento conforme alla lettera dell'articolo, perchè in esso si dice: « d'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari », quindi non si tratta di un semplice parere forse dato per lettera ad un amico. L'ingerirsi nell'andamento degli affari significa prestare l'opera propria. Certo nessuno potrà negare al magistrato di difendere se stesso o la famiglia, ma fuori del personale interesse, per me qualunque ingerenza negli affari giudiziari è sempre una colpa.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Veda, onor. Pagano, qui si tratta di due concetti distinti e diversi. Nell'uno si vieta al magistrato d'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari; nell'altro gli si vieta di prestare opera retribuita. Orbene, nel primo caso non entra l'elemento della retribuzione: al magistrato è sempre e in ogni circostanza vietato d'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari che non lo riguardano, siano questi retribuiti o non retribuiti. Anche per una causa propria egli non deve mai ingerirsi nell'andamento di tali affari. Qui, dunque, non c'entra la retribuzione; dopo poi si fa l'altro caso della prestazione dell'opera retribuita.

Al magistrato, insomma, è sempre, in tutti i casi, vietato d'ingerirsi negli affari giudiziari; ma quando, invece, si tratta di prestare un'opera, se questa è retribuita, va repressa; se non è retribuita, potendo dipendere da ragioni di parentela o di amicizia, non saprei vedere in essa una colpa.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Pagano se insiste nella sua proposta.

PAGANO-GUARNASCHELLI. È inutile insistere, una volta che il ministro non vi aderisce.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 9.

È del pari colpa grave per il magistrato contrarre debiti indecorosi oppure con persone interessate in affari che rientrino o possano rientrare nella sfera della sua competenza.

(Approvato).

## Art. 10.

I magistrati debbono scrupolosamente astenersi dal ricorrere a raccomandazioni per appoggiare o sollecitare interessi di carriera, presso i membri del Governo o presso le persone da cui tali interessi dipendono, ed è loro vietato in ispecial modo di ricorrere per tale scopo a persone appartenenti all'ordine forense.

(Approvato).

## TITOLO III.

*Disciplina dei magistrati giudicanti.*

## Art. 11.

I magistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni seguenti.

(Approvato).

## Art. 12.

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1° l'ammonimento;
- 2° la censura;
- 3° la perdita dell'anzianità;
- 4° la perdita del diritto di promozione;
- 5° la rimozione;
- 6° la destituzione.

(Approvato).

## Art. 13.

L'ammonimento è applicabile in caso di lievi mancanze, dopo aver invitato il magistrato a discolarsene.

Esso viene applicato, per ordine del ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale il magistrato appartiene, e per il personale delle

preture e degli uffici di conciliazione, dal presidente del tribunale del circondario.

In ogni caso deve compilarsene verbale.

Il magistrato cui fu applicato l'ammonimento può chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

(Approvato).

## Art. 14.

La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.

La perdita dell'anzianità può estendersi da un mese a due anni.

La perdita del diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però s'intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

Ai suddetti provvedimenti può essere aggiunto il tramutamento.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

Alla destituzione può essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

(Approvato).

## Art. 15.

La giurisdizione disciplinare sui conciliatori, gli uditori, i giudici aggiunti, ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte d'appello del distretto in cui il magistrato esercita il suo ufficio.

(Approvato).

## Art. 16.

Il Consiglio disciplinare, di cui nell'articolo precedente, è composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, del presidente di sezione più anziano, del consigliere più anziano (o dei due consiglieri più anziani in mancanza del presidente di sezione) e dei due consiglieri eletti dall'assemblea generale ai termini del terzo comma dell'art. 18 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Lo funzioni del Pubblico Ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello ove il Consiglio è costituito.

(Approvato).

## Art. 17.

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla Suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

La giurisdizione di detta Suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con con quelle imputate a magistrati di grado superiore.

La Suprema Corte può, inoltre, su richiesta fatta dal Pubblico Ministero per ordine del ministro della giustizia, o su istanza del magistrato incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.

(Approvato).

## Art. 18.

La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta di sette magistrati e di sei senatori del Regno.

I senatori sono nominati con decreto Reale dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.

I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma e i sei magistrati giudicanti superiori di grado, o in caso di parità di grado, più anziani che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura.

La Suprema Corte è presieduta dal presidente della Corte di cassazione di Roma. Esso è supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal più anziano fra i presidenti delle Corti di cassazione del Regno.

I membri della Suprema Corte durano in carica un biennio: i senatori nominati per decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.

PRESIDENTE. A questo art. 18 i senatori Pagano, De Marinis e Fiocca hanno proposto il seguente emendamento:

« La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia. Essa è composta, oltre del primo presidente della Cassazione di Roma, che la presiede, di 12 magistrati giudicanti superiori di grado, o in caso di parità di grado, più anziani, che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura. Nel caso di mancanza o d'impedimento del primo presidente, presiede il più anziano tra i presidenti delle Corti di cassazione del Regno ».

Questo emendamento è stato già ampiamente svolto dal senatore Pagano ed io non ho che a domandare al Senato se è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(Non è appoggiato).

PAGANO. Allora presento un altro emendamento: « I senatori sono eletti dal Senato ». Vale a dire riproporrei l'antica locuzione dell'antico progetto presentato dal ministro. Questo emendamento non sarà approvato, ma lo presento ugualmente.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del senatore Pagano al primo capoverso dell'art. 18 si direbbe:

« I senatori sono eletti dal Senato. Essi durano in ufficio durante una Legislatura e possono essere rieletti ».

Domando se la proposta del senatore Pagano è appoggiata.

(È appoggiata).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Dopo la vivace discussione generale avvenuta a proposito di questo articolo del disegno di legge, discussione che in un momento assurdo anche all'alta dignità di questione politica, io credo interpretare il desiderio dello stesso ministro e del Senato, pregando il Presidente a voler rimandare a domani la discussione di questo articolo, affinché la votazione avvenga con la presenza di un numero maggiore di senatori, ossia con maggiore solennità, e forse anche per appello nominale. Il nostro voto sia degno della questione, dei proponenti e del Senato medesimo. Questo è il mio intendimento.

Si capisce che io non posso avere desiderio diverso dagli egregi colleghi, cioè di far presto; ma al di sopra di ogni cosa desidero che, non trattandosi di sbrigare una faccenda, ma di fare

invece una legge di grande importanza, si conservi almeno la forma.

Fino all'art. 17 il dissenso non era profondo; e, pure essendo state pronunciate osservazioni e considerazioni contrarie, si poteva deliberare da quanti eravamo presenti. Ma sopra quest'articolo, che contiene un principio innovatore e grave, come l'ha dimostrato il senatore Pagano, come l'ha riconosciuto il medesimo ministro, e pel quale si preannunziava un voto solenne, un appello nominale, un ordine del giorno, noi, votando in fretta, non faremmo cosa degna.

In ogni modo ho parlato per lasciare inserito nel resoconto che io intendo a modo mio l'alta funzione legislativa del Senato del Regno.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Certamente, il Senato è giudice sovrano sul modo di condurre le sue discussioni; e, quindi, *a priori*, fo atto di naturale deferenza alle decisioni di esso. Però, all'onorevole Vischi osservo due cose: l'una che il dibattito in sede di discussione generale è stato proprio su questo punto amplissimo; l'altra (e questa mi pare anche più decisiva) che il punto più grave e controverso della discussione, il quale riguarda appunto l'esclusione dell'elemento senatoriale dal Tribunale supremo della magistratura, è stato proprio or ora già deciso dal Senato.

VISCHI. No.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sì.

Voci. Sì, sì.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Senato l'ha decisa in una forma indiretta, respingendo l'emendamento precedentemente presentato dall'onorevole Pagano-Guarnaschelli. Il Presidente ha domandato al Senato se l'emendamento era appoggiato, e l'emendamento non lo è stato; a meno che non si voglia dire che un emendamento non appoggiato sia qualche cosa di più che un emendamento approvato. Se si rinviasse a domani, tutto potrebbe accadere, meno però la votazione solenne, cui alludeva l'onorevole Vischi, la quale è già avvenuta.

PRESIDENTE. L'espressione della volontà del Senato è avvenuta sul primo emendamento che era di primaria importanza; mi pare dunque che non ci sia alcuna ragione per rinviare la discussione su questa proposta secondaria.

Per conseguenza metto ai voti l'articolo per divisione.

Rileggo il prima comma:

#### Art. 18.

La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta di sette magistrati e di sei senatori del Regno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Ora leggo l'emendamento sul secondo comma presentato dal senatore Pagano: « I senatori sono eletti dal Senato e durano in ufficio durante una Legislatura e possono essere rieletti ».

Chi approva questo emendamento...

FINALI. Domando la parola.

Una voce. Ma si è in sede di votazione.

FINALI. Ma un emendamento prima di essere votato si enuncia...

PRESIDENTE. È stato enunciato dal proponente. Ad ogni modo, se il Senato consente, posso dare facoltà di parlare all'onor. Finali.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

FINALI. Non per volere fare obiezioni.

Io era fuori dell'Aula quando ha parlato il senatore Pagano, perchè occupato alla Commissione di finanze per l'esame di un progetto della massima urgenza; questo mi sia di scusa se prima non ero presente.

Si possono non fare certe osservazioni e certe proposte; ma quando si sono fatte, mi pare che s'impongano.

Dire una parola di più sarebbe veramente soverchio. E non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Leggo di nuovo l'emendamento del senatore Pagano al secondo comma:

« I senatori sono eletti dal Senato e durano in ufficio durante una Legislatura e possono essere rieletti ».

Il ministro accetta questo emendamento?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non l'acetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi l'approva si alzi.

Non è approvato.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO. Allora io domando la soppressione della seconda parte del primo capoverso: « Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa soppressione?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho dichiarato che non posso accettarla.

PRESIDENTE. Trattandosi di una proposta di soppressione si mette ai voti il testo ministeriale; se questo è approvato, s'intende implicitamente respinta la soppressione.

Infatti il regolamento prescrive che per le proposte di soppressione si vota il testo. Approvato questo, s'intende respinta la soppressione. Leggo quindi il secondo comma, come è proposto dal Ministero:

I senatori sono nominati con decreto reale dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La proposta del senatore Pagano si intende perciò respinta.

Leggo ora gli altri commi dell'art. 18:

I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma e i sei magistrati giudicanti superiori di grado, o in caso di parità di grado, più anziani che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura.

La Suprema Corte è presieduta dal presidente della Corte di cassazione di Roma. Esso è supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal più anziano fra i presidenti delle Corti di cassazione del Regno.

I membri della Suprema Corte durano in carica un biennio: i senatori nominati per Decreto reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.

Chi li approva si alzi.

(Approvati).

PRESIDENTE. Ora pongo in votazione l'intero articolo 18 nel testo ministeriale.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 19, che leggo:

#### Art. 19.

La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri, tre senatori e quattro magistrati compreso il presidente.

Tenuto conto degli impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la costituzione del Collegio giudicante vien fatta preferendo quanto ai membri senatori, coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte disciplinare, o, a parità di tempo, i più anziani di età; e quanto ai magistrati, coloro che hanno maggior grado o, a parità di grado, maggiore anzianità.

Le funzioni del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il Corpo contabile militare:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e nuova assegnazione di fondi:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	99
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. XXVII e XXVIII - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Guarentigie e disciplina della magistratura (N. 807 - *Seguito*);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 812);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 813);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 814);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 830);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 810);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 825);

Stanziamento di lire 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, con la denominazione: « Spese per la Macedonia » (N. 822);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 844);

Sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi (N. 805 - *urgenza*);

Provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle amministrazioni dipendenti (N. 820);

Aggiunta all'art. 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano (N. 817);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 496, per le spese militari fino al 30 giugno 1910 (N. 824);

Concorso dello Stato alla Mostra agricola-zootecnica-industriale, che avrà luogo in Piacenza nei mesi di agosto e settembre 1908 (N. 827);

Modificazione dell'art. 59 della legge 14 luglio 1907, n. 562, a favore della Sardegna (N. 829);

Sovvenzioni alle masse interne dei Corpi del Regio esercito (N. 815);

Maggiori assegnazioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (N. 828);

Provvedimenti per la statistica agraria (Numero 816);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908: (N. 843);

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1907-908 durante le vacanze parlamentari dal 4 aprile al 12 maggio 1908 (N. 852);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 870);

Modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali (N. 823);

Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza (N. 840);

Approvazione di maggiori assegnazioni nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 per le spese della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia (N. 851);

Autorizzazione della spesa occorrente per gli arredamenti del palazzo di Giustizia in Roma (N. 849);

Concessione d'indennizzo alla famiglia del compianto ing. cav. Enrico Bianco, ispettore aggiunto nel R. Ispettorato generale delle strade ferrate (N. 866);

Modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216, e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (845).

Proroga della tombola telegrafica a favore dell'Istituto ospitaliero di Cagliari (N. 853).

Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise (N. 791).

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1908 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche